



A.G.C. TRASPORTI E VIABILITA'
SETTORE DEMANIO MARITTIMO NAVIGAZIONE PORTI AEROPORTI OPERE MARITTIME

**Bando di Gara a
PROCEDURA APERTA**

OGGETTO DELL'APPALTO:

POR FESR 2007/2013 ASSE IV – OBIETTIVO SPECIFICO 4E -OBIETTIVO OPERATIVO. 4.8b “La Regione in Porto”– PORTO DI ISCHIA

Lavori di ripavimentazione banchine porto commerciale

CIG 4390740943

CUP B37D08000030006

SEZIONE I – STAZIONE APPALTANTE

I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale

Denominazione A.G.C. Trasporti e Viabilità - Settore Demanio Marittimo Navigazione Porti Aeroporti Opere Marittime	Settore /Servizio/Ufficio responsabile Settore Demanio Marittimo Navigazione Porti Aeroporti Opere Marittime – Servizio Opere Marittime
Indirizzo Centro Direzionale isola C/3 - piano 19°	C.A.P. 80143
Località/Città/Provincia Napoli	
Telefono 081 7969547	Telefax 081 7969551
Posta elettronica (e-mail) agc14.sett03@regione.campania.it	Indirizzo Internet (URL) http:// www.regione.campania.it
PEC agc14.sett03@pec.regione.campania.it	

- Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: (vedi sezione I.1)
- Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: (vedi sezione I.1)
- Indirizzo presso il quale inviare le offerte di partecipazione: (vedi sezione VIII)

I.2) Provvedimento di approvazione della procedura e fonti di finanziamento

Decreto Dirigenziale n. 76 del 13/7/2012

Fonte di finanziamento:

POR FESR 2007/2013 Obiettivo Specifico 4E - Obiettivo Operativo 4.8b “La Regione in Porto”

Cap. 2656 – U.P.B. 22.84.245 Bilancio Regionale – e.f. 2012 – D.D. AGC 09 n. 151/2012

I.3) Estremi della avvenuta validazione del progetto esecutivo (ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 207/2010):
giusto verbale di validazione del 12.09.2011 acquisito agli atti della stazione appaltante.

I.4) Pubblicazione del bando e dell'esito

Il presente bando e i relativi allegati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 66, comma 7, e dell'art. 122, comma 5, del D.Lgs 163/06:

- sulla GURI
- sul BUR Campania;
- sull'Albo Pretorio del Comune di Ischia
- sul sito internet dell'Osservatorio regionale degli Appalti e Concessioni: www.sitar-campania.it.
- su un quotidiano a diffusione nazionale
- su un quotidiano a diffusione locale

Analogamente sarà pubblicato l'esito di gara

I.5) Luogo di svolgimento della gara

La gara avrà luogo presso la sede della stazione appaltante di cui al punto I.1 **il giorno 1/10/2012 alle ore 10,00**

I.6) Termine di presentazione delle offerte

Le offerte dovranno pervenire, pena esclusione, entro le ore **12,00 del 24/9/2012**

SEZIONE II – OGGETTO, LUOGO E TEMPI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO**II.1) Oggetto e luogo di esecuzione**

L'appalto ha ad oggetto la rimozione della preesistente pavimentazione in cubetti di pietra lavica e sostituzione della medesima con basole 18 cm

I lavori sono da effettuarsi presso il porto di Ischia.

II.2) Durata dell'appalto e tempi di esecuzione:

Il tempo utile per ultimare i lavori compresi nell'appalto è di giorni 180 (centottanta) naturali e continuativi, decorrenti dalla data di consegna.

SEZIONE III – LAVORAZIONI E IMPORTO A MISURA A BASE D'APPALTO**III.1) Importo a base di gara**

Importo a base d'appalto:		€. 643.889,15 + IVA	
di cui	a) per lavori (soggetto a ribasso)	€. 623.560,85 + IVA	1) CPV: 45244200-1
	b) oneri inerenti i piani sicurezza (non soggetti a ribasso)	€. 20.328,30+ IVA	

III.2) Categorie valevoli ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori (art. 22, DPR 34/2000 e s.m.i.):

OG 7 class. III

III.3) Subappalto

Il sub-appalto è ammesso nel rispetto dell'art. 118 del DLgs 163/06 e s.m.i. e secondo le disposizioni di cui alla SEZIONE XI, previa autorizzazione dell'Amministrazione aggiudicatrice, nella misura massima del 30% dell'importo netto contrattuale della categoria, a norma dell'art. 170 del D.P.R. 207/2010.

SEZIONE IV – DOCUMENTI DI GARA, CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE ATTI**IV.1) Documenti di gara**

La documentazione a base dell'appalto è costituita dai seguenti elaborati:

- capitolato speciale di appalto
- TAV. 1 Planimetria Generale con indicazione interventi ;
- Computo Metrico Estimativo;
- Elenco Prezzi Unitari;
- Analisi Nuovi Prezzi

IV.2) Consultazione e acquisizione

La documentazione di gara è interamente pubblicata sul **B.U.R.C. del** 13 agosto 2012 , reperibile all'indirizzo Internet: www.regione.campania.it cliccando il link B.U.R.C.

E' inoltre possibile consultare detta documentazione presso gli uffici della **Regione Campania – A.G.C. Trasporti e Viabilità - Settore Demanio Marittimo, Navigazione, Porti, Aeroporti, Opere Marittime – Centro Direzionale is. C/3**, piano 19, il Lunedì e Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.

La stazione appaltante in base alla normativa vigente sul copyright, è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e di utilizzo-diffusione relativi ai diversi elementi contenuti nel progetto di cui al bando e ne autorizza l'uso solo ai fini della partecipazione alla gara d'appalto.

SEZIONE V - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

V.1) Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all'art. 34 del D. Lgs n. 163/2006 in possesso dei requisiti specificati ai successivi punti.

Sono altresì ammessi i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37 del DLgs 163/06 e s.m.i., In tal caso, l'impegno a costituire l'A.T.I. o il raggruppamento, al fine di garantire l'immodificabilità ai sensi dell'art. 37, comma 9, del DLgs 163/06 e s.m.i., deve specificare il modello (orizzontale, verticale o misto) e se vi siano imprese cooptate ai sensi dell'art. 95, 4° comma, del D.P.R. 554/99 e s.m.i., nonché specificare le parti dell'opera secondo le categorie di cui al punto III.2) che verranno eseguite da ciascuna associata.

La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, costituisce motivo di esclusione dalla gara.

Sono infine ammessi i concorrenti stabiliti in altri Stati, ai sensi dell'art. 34 comma 1, lett. f-bis del DLgs 163/06 e s.m.i. alle condizioni di cui all'art. 3, comma 7, del D.P.R. 34/2000.

Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti che si trovano nelle cause di esclusione di cui all'art. 38 del DLgs 163/06 e s.m.i..

V.2) Concorrente stabilito in altri Stati

Ai sensi dell'art. 47 del DLgs 163/06 e s.m.i., per i concorrenti stabiliti in Stati diversi dall'Italia di cui all'art. 34, lett. f-bis), l'esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane riportati ai punti precedenti della presente SEZIONE, è desunta dalla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi. La qualificazione è comunque consentita alle stesse condizioni richieste per le imprese italiane. I relativi requisiti di partecipazione possono essere verificati con le modalità di cui all'art. 38, commi 4 e 5, del DLgs 163/06 e s.m.i..

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

V.3) – Raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti, G.E.I.E.

I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 95, 96 e 97 del DPR 554/99 e s.m.i., se i partecipanti al raggruppamento ovvero i soggetti consorziati sono in possesso dei requisiti indicati nel bando. Ai sensi dell'art. 95, comma 2 del DPR 554/99 e s.m.i. (raggruppamento di tipo orizzontale) l'impresa capogruppo mandataria deve possedere tutti i requisiti in misura maggioritaria.

Per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale i lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorparabili possono essere assunti anche da imprese riunite in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.

È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti e dei consorzi ordinari di concorrenti, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Ai sensi dell'art. 37, comma 7, del DLgs 163/06 e s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Ai sensi dell'art. 36 comma 5 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 17 della L. n. 69/2009, i consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e' fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

SEZIONE VI - PROTOCOLLI DI LEGALITA' E LEGALITA' NEGLI APPALTI

Ai sensi del Protocollo di Legalità sottoscritto con la Prefettura di Napoli, siglato in data 01.08.2007, il presente bando riporta di seguito ogni clausola in detto Protocollo contenuta, ai fini del rispetto degli adempimenti ivi previsti a carico della stazione appaltante e delle ditte concorrenti e/o aggiudicatarie.

- di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, che si intendono integralmente riportate nel presente bando, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
- di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate, imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere);
- di impegnarsi a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa;
- di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile;
- di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
- di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche
- di assumere l'obbligo, in caso di aggiudicazione, di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari e ad eventuali successive variazioni.

La mancata adesione, da parte dell'offerente, alle suddette clausole ne comporterà la esclusione dalla procedura di gara.

SEZIONE VI/bis – VALUTAZIONE DI IMPATTO CRIMINALE

Ai sensi dell'art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania":

- al fine di tutelare l'integrità e la legalità in fase di realizzazione dei lavori, ed evitare l'instaurazione e a prosecuzione di rapporti contrattuali con soggetti affidatari che possano soggiacere a infiltrazioni e pressioni illecite di soggetti estranei al rapporto di appalto o di concessione, nonché al fine di agevolare i soggetti aggiudicatari nella denuncia di fatti tendenti ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, consistenti in particolare in atti intimidatori o estorsivi perpetrati ai loro danni o ai danni dei soggetti subappaltatori;
- qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice, anche mediante gli uffici del responsabile del procedimento e della direzione dei lavori, ravvisi, sulla base di concreti elementi di fatto, la presenza di pressioni illecite e plurime ad opera di soggetti estranei al rapporto di appalto, tendenti a condizionare o alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, rappresenta la situazione, senza indugio e riservatamente, al Prefetto competente per territorio, affinché si effettuino le opportune indagini, tese a verificare la presenza di infiltrazioni o pressioni nei confronti dell'affidatario o di alcuno dei subappaltatori. La presente clausola prevede, ai sensi dell'art. 51, comma 4, della l.r. n. 3/07, l'obbligo dei soggetti aggiudicatari di segnalare ogni fatto tendente ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, come elemento essenziale del contratto;
- in caso di atto interdittivo ad opera del Prefetto, avente ad oggetto l'appalto in corso di esecuzione, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante i provvedimenti consequenziali di competenza e, se del caso, avvia la procedura di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 136 e ss. del Codice ovvero di revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 118 del Codice.

SEZIONE VI-ter – TRACCIABILITA' FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 3 comma 8 e 9, della legge 136/2010 e successive modifiche, tutti gli incassi e i pagamenti dovranno essere effettuati unicamente su conti correnti bancari e postali dedicati "anche non in via esclusiva", accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa. I pagamenti riferibili alla realizzazione dell'appalto dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria.

Sullo strumento di pagamento adottato va inoltre riportato, in relazione a ciascuna transazione il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura su richiesta della stazione appaltante e il codice unico di progetto (CUP).

In particolare, per quanto riguarda i rapporti di lavoro, la suddetta legge prevede che :

- I pagamenti destinati ai dipendenti, ai consulenti, ai fornitori di beni e servizi e quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario e postale purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni, per l'intero importo dovuto (detto sistema va utilizzato anche se il pagamento non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'appalto);

- I pagamenti a favore degli enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli a favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti i tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale (fermo restando l'obbligo di documentare la spesa e purché siano strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria). Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, relative ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti;

- Qualora per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture fosse necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni .

SEZIONE VII- CRITERIO E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

VII.1) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione sarà effettuata a misura con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara.

VII.2) Modalità di aggiudicazione

L'appalto sarà aggiudicato alla offerta che presenterà il massimo ribasso percentuale rispetto all'importo complessivo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza.

Qualora il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a dieci, sarà esercitata, ai sensi dell'art.122 comma 9 D.lgs n.163/06 e ss.mm.ii., la facoltà dell'esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86 del predetto D.lgs. (media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con l'esclusione del 10%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementate dallo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media).

Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci, la stazione appaltante procederà ai sensi dell'art. 86, comma 3 del D.lgs. n.163/06 e ss.mm.ii. La stazione appaltante può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Ai sensi dell'art. 86, comma 3-bis, l'ente aggiudicatore valuta che il valore economico dell'offerta sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche del lavoro.

VII.2.1) Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse (art. 87 e 88 D. Lgs. n 163/06)

se un'offerta appare anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, assegnando al concorrente un termine non inferiore a 15 giorni .Ove dovesse ritenerle non sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, l'amministrazione richiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti. L'offerente deve presentare per iscritto le precisazioni richieste entro 5 gg. Prima di escludere l'offerta ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo di n. 3 gg. e lo invita a indicare ogni elemento

ritenuto utile. In caso l'offerente non dovesse presentarsi alla data di convocazione stabilita, la stazione appaltante può prescindere dalla sua audizione.

Ai sensi dell'art. 88, comma 7, al fine di individuare la migliore offerta non anomala la stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.

VII.2.2) La stazione appaltante procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 81 comma 3 del DLgs 163/06 e ss.mm.ii. In caso di offerte uguali l'aggiudicatario sarà individuato direttamente tramite pubblico sorteggio in deroga alle previsioni di cui all'art. 77 del R.D. 827/1924.

SEZIONE VIII - ESPLETAMENTO DELLA GARA

VIII.1) Apertura della Busta A - "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

L'apertura della Busta "A" si terrà in seduta pubblica il giorno **01/10/2012 alle ore 10,00** presso il Settore Demanio Marittimo Navigazione Porti Aeroporti Opere Marittime – Servizio Opere Marittime - Centro Direzionale isola C/3 - piano 19^o Napoli, Potranno assistere un massimo di due rappresentanti per ciascun offerente: Titolari, Legali Rappresentanti degli operatori economici offerenti o soggetti muniti di apposita delega. L'eventuale prosieguo di seduta pubblica sarà comunicato ai concorrenti a mezzo fax o PEC almeno 2 giorni prima della data stabilita per il prosieguo.

In tale seduta si procederà a:

- verificare l'ammissibilità dei concorrenti e procede all'apertura dei plichi regolarmente pervenuti, verificando la presenza all'interno di ciascuno di essi delle due buste richieste;
- verificare la correttezza formale della documentazione di cui alla busta "A", ed in caso negativo escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
- verifica la eventuale sussistenza di situazioni di controllo;
- sorteggiare un numero di concorrenti, pari al 10% del numero dei concorrenti ammessi arrotondato all'unità superiore, ai quali viene richiesto di esibire la documentazione attestante il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa richiesti dal bando entro il termine perentorio di dieci giorni.

Ai sensi dell'art. 13, comma 4, della legge n. 180/2011, tale sorteggio verrà effettuato solo tra i soggetti ammessi che non rientrino nelle categorie micro, piccole e medie imprese (definite in base ai criteri enunciati nella raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e aggiornati dall'art.2 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12.10.2005. Saranno a tal fine prese in considerazione le dichiarazioni rese in merito dagli stessi ricorrenti

Si precisa inoltre che nel caso di concorrenti costituiti da più operatori economici, saranno esonerati dalle verifiche solo quelli in cui tutti i componenti appartengano alle categorie micro, piccole e medie imprese di cui alla suddetta legge n. 180/2011. Nel caso in cui venga sorteggiato un concorrente composto da entrambe le categorie di operatori (micro, piccole e medie imprese e non), la verifica verrà effettuata solo nei confronti dei componenti che non sono micro, piccole e medie imprese .

VIII.2) Apertura della Busta B-“OFFERTA ECONOMICA”

L'apertura della busta "B" si terrà in seduta pubblica. La data sarà comunicata almeno 2 giorni prima ai concorrenti ammessi, a mezzo fax o PEC.

In tale fase si procederà alla aggiudicazione provvisoria della gara, secondo le modalità di cui alla sez. VII.2. La stazione appaltante procederà poi alla verifica del possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 38 del D.lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii. e da altre disposizioni di legge e regolamentari. In caso di esito negativo, la stazione appaltante procederà alla escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, ai sensi dell'art. 48 D.lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., ed alla individuazione di un nuovo aggiudicatario provvisorio.

L'aggiudicazione definitiva, allorché divenuta efficace, verrà comunicata a mezzo FAX o PEC ai non aggiudicatari e contestualmente sarà comunicato lo svincolo della cauzione provvisoria. Detta cauzione cessa automaticamente qualora l'offerente non risulti aggiudicatario o secondo in graduatoria, estinguendosi decorsi trenta giorni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

Nel caso in cui la garanzia sia stata costituita mediante polizza fidejussoria o atto di fidejussione, la stessa verrà restituita ai concorrenti non aggiudicatari entro 30 giorni dall'aggiudicazione, ed al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto;

L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'aggiudicatario, mentre per la stazione appaltante diventa tale a decorrere dalla data di stipula del contratto.

L'aggiudicatario si obbliga ad accettare la eventuale consegna dei lavori anche sotto riserva di legge nelle more della stipulazione del contratto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. Si riserva, inoltre, la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara in base a valutazioni di propria ed esclusiva competenza, ovvero per difetto della disponibilità di tutte le risorse finanziarie necessarie, senza che i concorrenti possano vantare diritti e/o aspettative di sorta, nè il rimborso delle spese a qualunque titolo eventualmente sostenute.

Qualora dovessero pervenire all'operatore economico concorrente comunicazioni concernenti il mutamento delle modalità e/o dei tempi di espletamento della gara, esso è tenuto alla tempestiva verifica presso la stazione appaltante.

SEZIONE IX – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

IX.1) Presentazione dell'offerta

Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 24/09/2012** mediante raccomandata A.R., agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano, al seguente indirizzo: *Regione Campania - AGC Trasporti e Viabilità – Settore Demanio Marittimo – Centro Direzionale di Napoli, Isola C/3, 80143 Napoli.*

Il plico, a pena di esclusione, deve essere idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e deve recare all'esterno: ragione sociale, indirizzo, numero di telefono, numero di fax e indirizzo e-mail e del concorrente (in caso di soggetti riuniti, di tutti gli associati con specifico riferimento al capogruppo), nonché la dicitura *"POR FESR 2007/2013 ASSE IV – OBIETTIVO SPECIFICO 4E -OBIETTIVO OPERATIVO. 4.8b "La Regione in Porto"– PORTO DI ISCHIA - Lavori di ripavimentazione banchine porto commerciale "*.

Il plico dovrà contenere al suo interno, **pena esclusione**, due buste a loro volta sigillate con ceralacca, controfirmate dal concorrente sui lembi di chiusura, intestate come segue:

- busta A "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

- busta B "OFFERTA ECONOMICA"

L'invio del plico avverrà comunque ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto dei plichi pervenuti dopo la scadenza anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute.

Le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la presentazione di ulteriore offerta.

Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altro appalto, o comunque non conformi ai modelli allegati, sono da ritenersi irricevibili e pertanto escluse dalla gara.

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si fa espresso rinvio alle norme contenute e richiamate nella vigente normativa.

IX.2) Termine di validità dell'offerta

L'offerta è valida per 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione;

L'offerta è corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia provvisoria, per la durata di 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.

Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorso il suddetto termine.

IX.3) Documentazione amministrativa (BUSTA A)

La busta A dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

1) Domanda di partecipazione alla gara (MODELLO A)

2) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (MODELLO A) con cui il concorrente dichiara:

- di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) l), m), m – bis), m-ter, m-quater del D. Lgs. 163/06 e ss. mm. ii.;
- di non trovarsi, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato;
- di essere in possesso dell'attestato SOA, per le categoria indicata nel presente bando; nel caso di concorrenti costituiti ai sensi all'art. 34, comma 1 del D. Lgs. 163/06, i requisiti di cui al presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all'art. 95, comma 2 del D.P.R. n. 554/99 e ss.mm.ii, qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all'art. 95, comma 3 del medesimo D.P.R., qualora associazioni di tipo verticale.
- di indicare, nel caso di consorzi, per quali consorziati il consorzio concorre, tenendo presente che relativamente ai consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. Anche i predetti consorziati, inoltre, dovranno

produrre i certificati e le dichiarazioni previste per il consorzio nel bando di gara per il possesso dei requisiti di ordine generale;

- di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 oppure di essersi avvalso dei predetti piani individuali di emersione ma di aver concluso il periodo di emersione;
- di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la CCIAA, o, per le altre società di altro Stato U.E., nel corrispondente Registro Commerciale.
- di essere iscritto, nel caso di cooperative o consorzi fra cooperative, nell'apposito Registro Prefettizio o nello schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro;
- di essere in regola, ai sensi dell'art. 17 (obbligo di certificazione) della legge n. 68 del 12 marzo 1999 (norme per il diritto al lavoro dei disabili), con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili con riserva di presentazione, a richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice, di apposita certificazione rilasciata dagli Uffici territorialmente competenti dalla quale risulti l'ottemperanza agli obblighi della legge citata; oppure di non essere soggetto agli obblighi previsti dalle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- di aver preso esatta cognizione degli elaborati progettuali e dei documenti comparativi posti a base della gara, della natura della gara e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione e di ritenere il progetto adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata.
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d'appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto;
- di essersi recato sul posto dove devono essere svolti i lavori; In caso di associazione temporanea non ancora costituita, la visione può essere effettuata anche dal solo rappresentante legale della Impresa che acquisirà il ruolo di capogruppo o mandataria nel futuro raggruppamento;
- di prendere conoscenza e tener conto, nella formulazione dell'offerta, delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
- di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
- di indicare il nominativo del legale rappresentante dei soci, degli amministratori e dei direttori tecnici;
- di indicare il numero di fax e l'indirizzo e-mail (se posseduto) e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale va inviata l'eventuale richiesta di documentazioni;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante qualunque variazione del proprio indirizzo, recapito telefonico, fax, e-mail e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ;
- di indicare a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- di assumere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o G.E.I.E.;

I raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti devono presentare in originale l'atto di costituzione dell'associazione stessa; nel caso di consorzi di concorrenti già costituiti deve essere presentata copia autentica dell'atto costitutivo.

In caso di G.E.I.E. o di consorzio già costituito, l'atto costitutivo e lo statuto del consorzio, ovvero il contratto di G.E.I.E., dovranno recare la previsione della responsabilità solidale dei membri del consorzio/G.E.I.E. nei confronti della stazione appaltante. Qualora tale indicazione non si rinvenga nei predetti atti, dovrà essere prodotta una specifica dichiarazione in tal senso, sottoscritta da tutti i soggetti che compongono il consorzio o il G.E.I.E.

In caso di partecipazione del consorzio stabile, lo stesso dovrà presentare copia conforme ai sensi di legge, ovvero autocertificazione completa di tutti gli elementi, dell'atto costitutivo dal quale risultino tutti gli operatori economici facenti parte del consorzio stesso, ai fini della verifica di cui all'art. 36, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006.

In caso di partecipazione di singolo operatore economico facente parte di un consorzio stabile, lo stesso dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 accompagnata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, con la quale dichiara di quale consorzio stabile fa parte.

I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorra; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni di cui al punto 2, per comodità di compilazione, sono contenute nel modello A allegato al bando

Il modello A dovrà essere sottoscritto, con firma leggibile, a pena di esclusione:

- dal legale rappresentante o dal titolare, in caso d'impresa singola;
- dal rappresentante dell'impresa mandataria in caso di associazioni temporanee, consorzi stabili o consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lett. b) ed e) D. Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii, già costituiti al momento della presentazione della domanda di partecipazione;
- dai legali rappresentanti di tutte le imprese e degli altri soggetti che si impegnano a costituirsi in associazione o consorzio successivamente all'aggiudicazione.

In alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, pena esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità.

Nel caso in cui la domanda sia sottoscritta dal procuratore del legale rappresentante, ad essa va allegata, a pena di esclusione, la relativa procura.

Il modello A deve altresì riportare le generalità, l'indirizzo, il codice fiscale, e/o partita IVA, il numero di telefono, il numero di fax, l'indirizzo e-mail e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del soggetto richiedente.

3) Dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di legalità in materia di appalti, redatta con le stesse modalità di sottoscrizione della domanda (MODELLO B)

4) Dichiarazione sostitutiva in carta semplice ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (**MODELLO B1**) accompagnata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, concernente **l'inesistenza di cause di esclusione dalle gare d'appalto** per l'esecuzione di lavori pubblici di cui all'articolo 38, comma 1, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto che rivesta il ruolo di:

- a) titolare e direttore/i tecnico/i per le imprese individuali;
 - b) tutti i soci e il direttore/i tecnico/i per le società in nome collettivo;
 - c) tutti gli accomandatari e il/i direttore/i tecnico/i per le società in accomandita semplice;
 - d) tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il direttore/i tecnico/i e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci per gli altri tipi di società o consorzi.
- La suddetta dichiarazione dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione ai sensi dell'art. 38, comma 2, del DLgs 163/06 e ss.mm.ii.

Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, nè le condanne revocate, ne' quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

5) Dichiarazione sostitutiva in carta semplice ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (**MODELLO B2**) accompagnata dalla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, concernente **l'inesistenza di cause d'esclusione** dalle gare d'appalto per l'esecuzione di lavori pubblici di cui all'articolo 38, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. relativa ai **soggetti cessati dalla carica** nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando. La dichiarazione dovrà essere resa dal legale rappresentante dell'impresa.

Qualora sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.c., ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, il concorrente dovrà dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

La suddetta dichiarazione dovrà (eventualmente) indicare le condanne per le quali il concorrente abbia beneficiato della non menzione ai sensi dell'art. 38, comma 2, del DLgs 163/06 e s.m.i.

Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, nè le condanne revocate, ne' quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

Tutte le dichiarazioni sopra richieste dovranno essere prodotte da ciascuna impresa singola, riunita o consorziata o che intende riunirsi o consorziarsi e da tutte le imprese costituenti il G.E.I.E.

6) Dichiarazione indicante i lavori che si intendono subappaltare. La mancata o irregolare presentazione di detta dichiarazione, non costituirà motivo di esclusione, ma sarà intesa come esplicita rinuncia ad avvalersi dell'istituto del subappalto (**MODELLO B3**).

7) Dichiarazione di valutazione di impatto criminale ai sensi dell'art. 19 del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania" (**MODELLO C**)

8) Garanzia pari al 2% dell' importo dei lavori, rilasciata sotto forma di cauzione o di fideiussione, secondo le modalità di cui all'art. 75 del D.lgs. n. 163/06, a scelta dell'offerente.

La garanzia deve contenere, a pena di esclusione:

- previsione espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- validità per centottanta giorni decorrenti dalle **ore 00.00 del 24/09/2012**
- impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto ex art. 113 D.lgs. n. 163/06 qualora l'offerente risultasse affidatario, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La garanzia sarà restituita ai concorrenti non aggiudicatari entro 30 giorni dall'aggiudicazione, ed al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto.

Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara associazioni temporanee o consorzi di concorrenti, anche se non ancora costituiti, la cauzione provvisoria dovrà essere costituita unicamente dall'impresa mandataria.

Nel caso di presentazione di cauzione provvisoria a mezzo di assegno, lo stesso dovrà essere "circolare", intestato a: Settore Demanio Marittimo Navigazione Porti Aeroporti Opere Marittime – Servizio Opere Marittime - Centro Direzionale isola C/3 - piano 19° - 80143 NAPOLI e "NON TRASFERIBILE".

Ogni diversa forma di costituzione della cauzione provvisoria comporterà l'esclusione dalla gara.

E' fatta salva la riduzione del 50% della cauzione per le imprese, come previsto dall'art. 75, comma 7 del DLgs 163/06 e s.m.i., in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

In caso di raggruppamenti di imprese orizzontali o consorzi ordinari di concorrenti, ai fini della riduzione della garanzia, la certificazione di cui sopra deve essere presentata da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio.

Per i soli raggruppamenti temporanei di tipo verticale, la riduzione della garanzia è applicabile alle sole imprese in possesso della documentazione sopra indicata, per la quota parte ad esse riferibile.

Detta garanzia, in caso di raggruppamenti e consorzi, costituiti o costituendi, deve essere sottoscritta da tutti gli offerenti.

9) Attestazione di avvenuto versamento della somma di **euro 70,00 (settanta/00)** a titolo di contribuzione all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici

Per eseguire il versamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà necessario iscriversi online al "Servizio di Riscossione" raggiungibile dalla homepage sul sito web dell'Autorità (www.avcp.it), sezione "Contributi in sede di gara" oppure "Servizi". Il concorrente dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare ai punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di contribuzione:

- online mediante carte di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio Riscossione";
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti il versamento è unico.

La Stazione Appaltante ha facoltà di controllare l'avvenuto pagamento, l'esattezza dell'importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento, ai fini dell'esclusione del partecipante dalla gara.

10) Scheda per l'acquisizione dei dati necessari alla richiesta telematica, in caso di aggiudicazione, del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) di cui alla L. 276/03.

Ai sensi dell'art. 38, comma 1-ter, lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne darà segnalazione all'Autorità che, se ritiene siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza e della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 lettera h) per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

IX.4) - OFFERTA ECONOMICA (BUSTA B)

La Busta B a pena d'esclusione, deve contenere:

1) L'offerta economica, redatta in bollo, in lingua italiana, utilizzando l'allegato **modello A1**. Il prezzo complessivo ed il ribasso devono essere indicati in cifre e in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.

Costituiranno motivo di esclusione le eventuali correzioni apportate contestualmente all'indicazione in cifre e in lettere del ribasso offerto, qualora queste non siano confermate e sottoscritte dal legale rappresentante.

Qualora il concorrente sia in una situazione di controllo con altro partecipante alla medesima procedura, alla dichiarazione deve essere allegata, in separata busta chiusa, la documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.

Non sono ammesse offerte economiche alla pari o in aumento rispetto all'importo a base d'appalto.

L'importo del compenso per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento e comunque per l'adempimento di tutti i relativi oneri previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, non è assoggettato a ribasso.

L'offerta deve essere sottoscritta, con firma leggibile, a pena di esclusione, con le stesse modalità di sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva ovvero:

- dal legale rappresentante o dal titolare, in caso d'impresa singola;
- dal rappresentante dell'impresa mandataria in caso di associazioni temporanee, consorzi stabili o consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lett. b) ed e) D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii, già costituiti al momento della presentazione della domanda di partecipazione;
- dai legali rappresentanti di tutte le imprese e degli altri soggetti che si impegnano a costituirsi in associazione o consorzio successivamente all'aggiudicazione.

In alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, pena esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità.

Nel caso in cui la domanda sia sottoscritta dal procuratore del legale rappresentante, ad essa va allegata, a pena di esclusione, la relativa procura.

L'Amministrazione, riconoscerà, ai fini dei successivi rapporti scaturenti dal contratto d'appalto e per tutti i relativi atti, la sola persona che ha sottoscritto l'offerta; l'Impresa non potrà mutare tale rappresentante senza l'espresso consenso dell'Amministrazione appaltante.

SEZIONE X - ESCLUSIONE DALLA GARA

La stazione appaltante procederà all'esclusione dei candidati in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii. e da altre disposizioni vigenti in materia, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto della sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Non darà luogo all'esclusione dalla gara:

- 1) la presentazione di documenti non in regola con la vigente normativa sul "bollo". In quest'ultimo caso si procederà alla regolarizzazione della mancanza o dell'insufficienza del bollo a norma di legge.
- 2) la mancata o irregolare presentazione della scheda per l'acquisizione dei dati necessari alla richiesta telematica del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

In caso di contrasto, le prescrizioni del bando prevalgono su quanto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

SEZIONE XI - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI DA PARTE DELL' AGGIUDICATARIO E DISPOSIZIONI DA ATTUARSI PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO

XI.1.1) L'aggiudicatario dovrà trasmettere, entro e non oltre 10 gg. dalla data di comunicazione dell'esito di gara, i seguenti documenti:

A) Attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in originale od in copia conforme all'originale, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nella categoria o nelle categorie di cui si chiede l'iscrizione

B) Estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato ai movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso (ai fini dell'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto n. 136 e ss.mm.ii.);

C) Garanzia Fideiussoria (cauzione definitiva)

Ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs 163/06 e ss.mm.ii., l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento, che cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Tale garanzia è del 10% dell'importo contrattuale, aumentata (in caso di ribasso d'asta superiore al 10%) di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; (in caso di ribasso superiore al 20%) di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. E' fatto salvo la riduzione al 50% in applicazione dell'art. 75, comma 7, del D. Lgs 163/06 e ss.mm.ii.

La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all'art. 75, comma 3, del D. Lgs 163/06 e ss.mm.ii., deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Tale garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi:

- alla costituzione della garanzia fideiussoria definitiva nel termine di 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta, si applica l'art. 11, commi 9 e 10, del D. Lgs 163/06 e ss.mm.ii.;

- alla sottoscrizione del contratto, nel termine di 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta, viene attivata la procedura prevista dall'art. 113, comma 4 del D. Lgs. n. 163/2006 ed incamerata la garanzia provvisoria con contestuale comunicazione all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del D. Lgs 163/06 e ss.mm.ii. da parte della stazione appaltante, che potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

D) Polizza assicurativa

Ai sensi dell'art. 129, comma 1 del D. Lgs 163/06 e ss.mm.ii., oltre alla garanzia fideiussoria, di cui all'art. 75 ed all'art. 113, l'esecutore del contratto è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

XI.1.2) L'aggiudicazione definitiva dell'appalto e la conseguente stipula del contratto è comunque subordinata all'esito positivo delle verifiche effettuate d'ufficio dalla Stazione Appaltante sulla base delle autodichiarazioni presentate dall'offerente in sede di gara

XI.1.3) Entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore redigerà e consegnerà al committente:

- un piano operativo di sicurezza previsto dal decreto legislativo 81/2008.

Tali documenti formeranno parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.

XI.1.4) Il responsabile del procedimento e l'impresa appaltatrice, prima della stipula del contratto dovranno verificare, mediante processo verbale, la sussistenza delle condizioni che consentano l'immediata esecuzione dei lavori.

XI.1.5) Nell'ipotesi in cui la Stazione appaltante riscontri, in capo all'aggiudicatario, cause ostative alla stipula del contratto, riapre, in seduta pubblica, la gara, riprendendo la procedura dall'ultimo atto valido.

Altresì nell'ipotesi di esito positivo delle verifiche effettuate a seguito dell'applicazione delle norme in materia di garanzia della legalità negli appalti di cui alla SEZIONE V, e comunque, nell'ipotesi in cui la Prefettura rilevi la sussistenza di cause ostative all'affidamento dell'appalto, ai sensi della legge 13.9.1982 n. 646 e ss.mm.ii., la stazione appaltante non ratifica l'esito della gara. In tal caso si potrà riaprire la gara stessa in seduta pubblica, riprendendo la procedura dall'ultimo atto valido.

SEZIONE XII - STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

XII.1) La stipulazione del contratto d'appalto avrà luogo entro **60** giorni dalla data in cui sarà divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva. E' fatto salvo ogni altro termine discendente dall'applicazione delle norme e delle procedure necessarie a garantire la legalità negli appalti.

XII.2) I termini relativi alla contabilità dei lavori e le modalità di pagamento del prezzo d'appalto sono specificati nel Capitolato Speciale.

XII.3) Nei casi di subappalto, ai sensi dell'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. la stazione appaltante obbliga l'affidatario a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate

Qualora l'affidatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell'affidatario stesso.

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

In caso di fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere ai sensi dell'art. 140 del DLgs 163/06 e ss.mm.ii.

SEZIONE XIII – CONTROVERSIE

Per ogni controversia relativa all'esecuzione del contratto è competente il giudice ordinario. Resta fermo quanto previsto dalle vigenti norme di legge ed in particolare gli artt. 239 e ss.mm.ii. del D. Lgs 163/06 e ss.mm.ii. in materia di contenzioso.

SEZIONE XIV - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali), la Stazione Appaltante informa che procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione dell'offerta.

I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara.

Si rammenta che il conferimento di dati ha natura facoltativa, ma un eventuale rifiuto da parte della ditta concorrente non consentirà alla Stazione Appaltante di prendere in esame l'offerta.

I suindicati dati non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti Pubbliche Autorità o soggetti privati in adempimento ad obblighi di legge. I dati non saranno oggetto di diffusione.

Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/03.

Titolare del trattamento è la dott.ssa Di Grado Maria Sofia, responsabile del Servizio 01 dell'Amministrazione appaltante.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs 163/06 e ss.mm.ii. e degli artt. 4 e 6 della legge 241/90, Responsabile Unico del Procedimento è:

Ing. Alfredo Rozza tel. **081/7969547** fax **081/7969551**, e-mail **a.rozza@maildip.regione.campania.it** – PEC agc14.sett03@pec.regione.campania.it al quale è possibile chiedere informazioni e chiarimenti relativi alla gara in oggetto.

Allegati:

- Modello "A" - domanda di partecipazione con annesse dichiarazioni
- Modello "A1" - offerta economica
- Modello "B" - dichiarazione in materia di protocollo di legalità negli appalti
- Modello "B1" - dichiarazione sostitutiva di certificazione concernente l'inesistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto per l'esecuzione dei lavori pubblici
- Modello "B2" - dichiarazione concernente l'inesistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto per l'esecuzione dei lavori pubblici (soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente)
- Modello "B3" - dichiarazione indicante i lavori che si intendono subappaltare
- Modello "C" - dichiarazione di valutazione di impatto criminale
- Scheda per l'acquisizione dei dati necessari alla richiesta telematica del DURC

Il Dirigente del Settore
Arch. Massimo Pinto



Unione Europea



La tua **Campania**
cresce in **Europa**

Regione Campania

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO TRASPORTI E VIABILITA'
SETTORE DEMANIO MARITTIMO, NAVIGAZIONE, PORTI, AEROPORTI, OPERE MARITTIME

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**PORTO DI ISCHIA
LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE BANCHINE PORTO COMMERCIALE**

Ob. Op. 4.8 "la Regione in Porto" POR FESR 2007/2013

Art. 1**Oggetto dell'appalto**

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2.

2. L'intervento è così individuato:

“Porto di Ischia : Lavori di ripavimentazione banchine porto commerciale”

I principali interventi sono:

- **Rimozione della preesistente pavimentazione in cubetti di pietra lavica e trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta.**
- **Preparazione delle aree oggetto di intervento mediante scavo di splatemento;**
- **Realizzazione di soletta in cls armata dello spessore di cm. 20;**
- **Fornitura e posa in opera di basole spessore cm. 18 poste in opera con malta mista a sabbia e sigillatura dei giunti mediante bitumatura;**
- **Delimitazione delle aree di manovra con strisce realizzate con blocchi in massello di colore giallo.**

3. I lavori sono classificati nella categoria prevalente di : **Opere Marittime,OG7 class. III .**

Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili ai sensi degli art.107, 108 e109 del regolamento generale D.P.R.207/2010

4. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

5. L'esecuzione dei lavori è, sempre e comunque, effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

6. Trova sempre applicazione l'Art. 1374 del codice civile.

Art. 2**Ammontare dell'appalto**

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito come segue:

Importi in euro, lavori a misura:

	colonna a	colonna b	a + b
<i>importi in €.</i>	Importo lavori soggetto a ribasso	Per attuazione piani Sicurezza (non soggetti a ribasso)	Totale importo lavori soggetto a ribasso
1) lavori a corpo	0	0	0
2) lavori a misura	623.560,85	20.328,30	643.889,15
3) lavori in economia	0	0	0
Importo totale appalto	623.560,85	20.328,30	643.889,15

2. Le opere eventualmente da subappaltare o da affidare a cottimo, incluse nella tabella sopra esposta, devono rispettare quanto previsto dall'art.170 del D.P.R. n°207/2010 e cioè non possono superare complessivamente il 30% (trenta per cento) dell'importo netto della categoria .

Art. 3.**Forma e principali dimensioni delle opere**

Le caratteristiche e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto risultano dai seguenti disegni, indicazioni ed elaborati, nonché da quanto verrà meglio precisato, all'atto esecutivo, dalla Direzione dei lavori.

TAV. 1 Planimetria Generale con indicazione interventi ;

TAV. 2 Planimetria Stato Attuale;

TAV. 3 Stato di Progetto con particolari costruttivi;

REL.. 1 Relazione Tecnica Generale;

- REL.. 2 Relazione Tecnica di Dettaglio (specialistica)
- REL.. 3 Piano di Manutenzione dell'Opera e delle sue parti,
- REL.. 4 Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- REL. 5 Computo Metrico Estimativo;
- REL. 6 Crono Programma,
- REL. 7 Elenco Prezzi Unitari;
- REL. 8 Quadro Incidenza della Mano d'Opera per le diverse Categorie di Lavoro;
- REL. 9 Analisi Nuovi Prezzi;
- REL. 10 Oneri della sicurezza;;
- REL. 11 Capitolato Speciale di Appalto e Schema di Contratto.

2. Gli elaborati grafici sopra indicati allegati al contratto di cui all'art. 4 e gli elementi contenuti nel presente Capitolato individuano la natura, la ubicazione e la consistenza qualitativa delle opere comprese nell'appalto e le relative modalità di esecuzione.

3. L'Amministrazione si riserva, tuttavia, l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse del buon esito e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per pretese di compensi o indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato e nel Capitolato Generale d'Appalto

Art. 4

Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato "a misura", ai sensi degli artt. 53, comma 4 e 82 e comma 2a) del D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006, per cui i prezzi contrattuali derivano dal ribasso offerto dall'aggiudicatario sull'elenco prezzi posto a base di gara aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza dei lavoratori non soggetta a ribasso ai sensi dell'art. 131, comma 3 del D.L.vo n. 163 del 12/04/2006.
2. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
3. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al comma 4.
4. I prezzi unitari di cui al comma 3, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'Art. 132 del Codice dei contratti, e che siano estranee ai lavori già previsti nonché ai lavori in economia.
5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente Art. si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'Art. 2, comma 1, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'Art. 2, comma 1, lettera b), costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 5

Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 6

Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, relativamente alla parte non abrogata dal Regolamento di attuazione al codice dei contratti pubblici approvato con D.P.R. n. 207/2010
 - b) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo;
 - c) l'elenco dei prezzi unitari;
 - d) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, e le proposte integrative al predetto piano di cui all'Art. 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti;
 - e) il piano operativo di sicurezza di cui all'Art. 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti;
 - f) il cronoprogramma di cui all'Art. 40 del regolamento generale D.P.R.207/2010.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
 - b) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
 - c) il Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, per quanto applicabile;
 - d) il Capitolato Speciale di Appalto
 - e) il decreto legislativo n. 81/2008;
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
 - a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
 - b) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

Art. 7

Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi dell'Art. 106, comma 3, del regolamento generale D.P.R.207/2010, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi ed in particolare della rispondenza degli elaborati di rilievo e di progetto alla reale configurazione dei luoghi della quale è impegnato ad essere pienamente a conoscenza avendo eseguito le necessarie verifiche; a riguardo dà atto di non avanzare pretesa alcuna o richiedere ulteriori compensi in merito alla banchina oggetto dei lavori di pavimentazione previsti in progetto; dà atto altresì delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 8

Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'Art. 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'Art. 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'Art. 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi

responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 9

Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 10

Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

2. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell' articolo 153, commi 1 e 4, del regolamento generale e dell'Art. 11, commi 10 e 12, del Codice dei contratti; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

3. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.

5. Sarà accertata dalla Stazione Appaltante, d'ufficio, la regolarità contributiva dell'appaltatore medesimo; detta regolarità sarà altresì accertata in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

Art. 11

Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **180 (centottanta)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Detto tempo utile tiene già conto di n. 10 giorni quale incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nella misura delle normali previsioni.

2. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori, che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione riferito alla sola

parte funzionale delle opere.

Art. 12 Proroghe

1. Qualora l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'Art. 1, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all'Art. 11.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all'Art. 11, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'Art. 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente Art. costituisce rigetto della richiesta.
7. Trova altresì applicazione l'Art. 159 del Regolamento generale.

Art. 13 Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori - d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore - può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'Art. 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti. Per le sospensioni di cui al presente Art. nessun indennizzo spetta all'appaltatore.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
 - a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
 - b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
 - c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
4. Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'Art. 190 del regolamento generale D.P.R. 207/2010
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.
8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace

dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

9. Le disposizioni del presente Art. si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'Art. 16.

Art. 14

Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.

3. Per quanto non diversamente disposto dal presente Art., agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'Art. 159, commi 2, 4, 7, 8 e 9 del D.P.R. 207/2010, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'Art. 11, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Art. 15

Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille dell'importo contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'Art. 10, comma 3;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'Art. 16.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5. Tutte le penali di cui al presente Art. sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

6. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'Art. 18 in materia di risoluzione del contratto.

7. L'applicazione delle penali di cui al presente Art. non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 16

Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. Entro 30 giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispose e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in

relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento; deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 17

Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
- f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'Art. 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223.

2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'Art. 12, di sospensione dei lavori di cui all'Art. 13, per la disapplicazione delle penali di cui all'Art. 15, né per l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'Art. 18.

Art. 18

Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a **60 (sessanta)** giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'Art. 136 del Codice dei contratti.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'Art. 15, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19

Anticipazione

1. Ai sensi dell'Art. 140, del D.P.R 270/2010, non è dovuta alcuna anticipazione.

Art. 20

Pagamenti in acconto

1. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute di cui all'art. 143 del Regolamento raggiunga la cifra di **euro 150.000,00 (diconsi euro cinquantamila/00)**

2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'Art. 4 del Regolamento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

3. Il direttore dei lavori, così come stabilito dalla legge Regionale della Regione Campania n. 3 del 27.02.2007 e del relativo regolamento di attuazione, procede all'emissione degli stati di avanzamento esclusivamente dopo aver verificato il rispetto da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento. Nei casi in cui il Direttore dei lavori non svolge i compiti di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, procede all'emissione del SAL solo dopo aver acquisito dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione una apposita dichiarazione sul rispetto da parte di tutte le imprese delle disposizioni e prescrizione contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento .

4. Nei 30 giorni successivi al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e la trasmette tempestivamente al responsabile del procedimento per l'emissione del certificato di pagamento

5. Il pagamento delle rate di acconto, previo positivo espletamento dei controlli istruttori tesi ad accertare la regolarità contributiva, camerale e fallimentare dell'appaltatore, non potrà avvenire prima di 90 giorni dalla presentazione della regolare fattura fiscale.

6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

7. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 21. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

Art. 21

Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data della ultimazione, accertata con apposito verbale sottoscritto dal direttore di lavori, e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. Il pagamento della rata di saldo unitamente alle ritenute di cui all'Art. 20 comma 2, previo positivo espletamento dei controlli istruttori tesi ad accertare la regolarità contributiva, camerale e fallimentare dell'appaltatore, avverrà entro 90 giorni dalla emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'Art. 1666, secondo comma, del codice civile ed è disposto previa presentazione della garanzia fideiussoria di cui all'art. 129 del Codice dei contratti

5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

6. Salvo quanto disposto dall'Art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 22

Revisione prezzi

1. Ai sensi dell'Art. 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'Art. 1664, primo comma, del codice civile.

2. Ai sensi dell'Art. 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

- a1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in misura non inferiore all'1 per cento dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
- a2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;
- a3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;
- a4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
- b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
- c) la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori;
- d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione, a cura del responsabile del procedimento in ogni altro caso;
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 23

Lavori a misura

1. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 37 o 38, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all'Art. 43, comma 9, del regolamento generale D.P.R. 207/10, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'Art. 39, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori.
4. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'Art. 3, comma 3, del presente capitolato.
6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.

Art. 24

Lavori a corpo

1. La valutazione di un eventuale lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati

grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 25

Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell'Art. 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, è richiesta una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell'offerta.

2. Ai sensi dell'Art. 75 del Codice dei contratti, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:

a) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.

3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto o della concessione.

4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza.

5. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese associate.

Art. 26

Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'Art. 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'Art. 123 del regolamento generale D.P.R. 207/10, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'Art. 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di

regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

7. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all'Art. 25 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'Art. 26 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all'Art. 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del d.P.R. n. 34 del 2000.

8. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente Art. sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.

9. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente Art. sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

Art. 27

Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell'Art. 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'Art. 125, del regolamento generale D.P.R. 207/10, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.

3. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione Appaltante.

4. Le garanzie prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'Art. 37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall'Art. 128, comma 1, del regolamento generale D.P.R. 207/10, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 28**Variazione dei lavori**

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del regolamento generale D.P.R. 207/10 e dall'Art. 132 del Codice dei contratti.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% per cento delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

Art. 29**Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi**

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'Art. 3, commi 3 e 4.
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'Art. 3, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'Art. 163 del regolamento generale D.P.R.207/10.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI MANODOPERA**Art. 30****Norme di sicurezza generali**

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente Art. .
5. L'appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio «incident and injury free».

Art. 31**Sicurezza sul luogo di lavoro**

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al d. lgs. n. 81/2008 nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 32

Piano di sicurezza e coordinamento

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Art. 33

Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
 - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
 - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 34

Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'Art. 6 del d.P.R. n. 222 del 2003, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'Art. 4, commi 1, 2 e 7, e gli adempimenti di cui all'Art. 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e contiene inoltre le notizie di cui all'Art. 4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Ai sensi dell'Art. 131 del Codice dei contratti l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'Art. 46, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di D. Lgs. n. 81 del 2008.

Art. 35

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al dal D. Lgs. n. 81 del 2008.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, al d.P.R. n. 222 del 2003 così come integrati e modificati dagli intervenuti successive disposizioni in materia, e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 36

Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. Ai sensi dell'Art. 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
5. Ai sensi dell'Art. 36-bis, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.
6. Qualora l'appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al comma 5, deve annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. I lavoratori autonomi e il personale presente

occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori, deve provvedere all'annotazione di propria iniziativa.

7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'Art. 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 37

Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell'Art. 136 del Codice dei contratti;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) per la mancata sostituzione, nel corso dell'esecuzione del contratto, dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione aziendale e del medico competente di cui al d. lgs. n. 81/2008;
- l) per gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali ed al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto;
- m) per gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e, nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, per la mancata cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sui lavori ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dei rischi;
- n) l'impiego di personale non risultante dalle scritture o di altra documentazione obbligatoria, qualora l'impresa non provveda alla sua immediata regolarizzazione;
- o) nel caso che l'amministrazione non venga informata tempestivamente da parte dell'impresa appaltatrice di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei confronti dell'impresa nel corso del contratto con la finalità di condizionare la regolare e corretta esecuzione dei lavori, come stabilito all'art. 20 comma 1 della legge regionale n. 3 del 27.02.2007 e relativo Regolamento.

In particolare la stazione appaltante su indicazione del responsabile del procedimento, nei casi ritenuti gravi ed accertati dal direttore dei lavori o del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione o degli altri organi competenti per l'effettuazione dei controlli, previa diffida ed a seguito di contraddittorio con l'appaltatore procede alla risoluzione del contratto; negli altri casi il direttore dei lavori o il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, su proposta del responsabile del procedimento, assegnano un termine e danno le prescrizioni necessarie. Scaduto il termine assegnato, gli stessi verificano in contraddittorio con l'appaltatore, o in sua mancanza con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita e ne compilano un processo verbale da trasmettere al R.U.P. Qualora l'inadempimento rimanga, la stazione appaltante, su proposta del RUP, procede alla risoluzione del contratto.

2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in

contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature, dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'Art. 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto

CAPO 8 - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38

Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

– la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

– nominare il Direttore tecnico di cantiere e comunicarne il nominativo al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

– comunicare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale di cui al D. lgs. 81/08 ;

– predisporre e trasmettere al Committente o al responsabile dei Lavori tutta la documentazione interente la propria idoneità tecnico professionale richiesta e di al d. lgs. 81/08;

– redigere entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, il Piano Operativo di Sicurezza conformemente a quanto indicato e prescritto dal D. Lgs. n. 81/08 e all'art. 6 del d.p.r. 222/03, da considerare quale piano complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori;

- redigere entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (qualora previsto ai sensi del d. lgs. n. 81/08;
- redigere entro dieci giorni dalla data del verbale di consegna e comunque prima dell'inizio dei lavori, il programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 17 e art. 16 del presente capitolato .
- nel caso di appalto pubblico, redigere entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (qualora non previsto), conformemente a quanto indicato all'art. 5 del d.p.r. 222/03;
- predisporre gli impianti, le attrezzature ed i mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori, nonché gli strumenti ed il personale necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni e controlli;
- predisporre le occorrenti opere provvisorie, quali ponteggi con relativa illuminazione notturna, recinzioni, baracche per il deposito materiale e per gli altri usi di cantiere, nonché le strade interne occorrenti alla agibilità del cantiere, oltre a quanto previsto dal progetto di intervento relativo alla sicurezza contenuto nei Piani di Sicurezza;
- predisporre per le esigenze del Committente e della Direzione dei Lavori, un locale illuminato e riscaldato con attrezzatura minima da ufficio;
- provvedere agli allacciamenti provvisori, in mancanza di quelli definitivi, per i servizi di acqua, energia elettrica, telefono e fognatura di cantiere;
- provvedere al conseguimento dei permessi di scarico dei materiali e di occupazione del suolo pubblico per le cesate e gli altri usi;
- provvedere all'installazione, all'ingresso del cantiere del regolamentare cartello con le indicazioni relative al progetto, al Committente, all'Impresa esecutrice delle opere, al Progettista, al Direttore dei Lavori ecc., da concordare con il direttore dei lavori ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- provvedere all'esecuzione dei rilievi delle situazioni di fatto ed ai tracciamenti delle opere in progetto, alla verifica ed alla conservazione dei capisaldi;
- provvedere alla sorveglianza continuativa del cantiere ed alla assicurazione contro il furto tanto per le cose proprie che dei fornitori anche durante le ore notturne, i giorni festivi, compresi i periodi di sospensione dei lavori;
- provvedere alla pulizia quotidiana del cantiere, allo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali residuati e di quant'altro non utilizzato nelle opere;
- approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per l'esecuzione delle opere;
- disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessità delle singole fasi dei lavori, segnalando al Direttore dei Lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
- corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e rilasciare dichiarazione di aver provveduto nei loro confronti alle assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
- provvedere alla fedele esecuzione del progetto esecutivo delle opere date in Appalto, integrato dalle prescrizioni tecniche impartite dal Direttore dei Lavori, in modo che l'esecuzione risulti conforme alle pattuizioni contrattuali e alla perfetta regola d'arte;
- richiedere tempestivamente al Direttore dei Lavori disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori;
- tenere a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni, le tavole ed i casellari di ordinazione per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna dal Direttore dei Lavori;
- provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere a norma di contratto;
- provvedere alla custodia del giornale dei lavori e di altri documenti da tenere in cantiere;
- osservare le prescrizioni delle vigenti leggi in materia di esecuzione di opere in conglomerato cementizio, di accettazione dei materiali da costruzione e provvedere alla eventuale denuncia delle opere in c.a. ai sensi del d.p.r. 380/01; provvedere alla confezione ed all'invio di campioni di legante idraulico, ferro tondo e cubetti di prova del calcestruzzo agli Istituti autorizzati dalla legge, per le normali prove di laboratorio;
- provvedere alla fornitura di materiali, mezzi e mano d'opera occorrenti per le prove di collaudo;
- prestarsi, qualora nel corso dell'opera si manifestino palesi fenomeni che paiano compromettere i risultati finali, agli accertamenti sperimentali necessari per constatare le condizioni di fatto anche ai fini dell'accertamento delle eventuali responsabilità;

- promuovere ed istituire nel cantiere oggetto del presente Capitolato, un sistema gestionale permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell'ambito dell'impresa;
- promuovere le attività di prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute del personale operante in cantiere, in coerenza a principi e misure predeterminati;
- promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti, anche alla presenza del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione – mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce, ecc.);
- assicurare:
 - il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
 - la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;
 - le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;
 - il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
 - la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;
 - il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori;
 - rilasciare una dichiarazione al Committente e al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, prima dell'inizio dei lavori, di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;
 - provvedere alla fedele esecuzione delle attrezzature e degli apprestamenti conformemente alle norme contenute nel piano per la sicurezza e nei documenti di progettazione della sicurezza;
 - richiedere tempestivamente disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nel piano di sicurezza ovvero proporre modifiche ai piani di sicurezza nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza;
 - tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza, del Committente ovvero del Responsabile dei Lavori e degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e al piano di sicurezza;
 - fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:
 - adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
 - le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre imprese;
 - le informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale;
 - mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle imprese subappaltanti e dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed il Piano di Sicurezza e Coordinamento;
 - informare il Committente ovvero il Responsabile dei Lavori e i Coordinatori per la sicurezza delle proposte di modifica al Piano di Sicurezza e Coordinamento formulate dalle imprese subappaltanti e dai lavoratori autonomi;
 - organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente Appalto;
 - affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare, degli atti autorizzativi e di tutta la necessaria documentazione di legge;
 - fornire al Committente o al Responsabile dei Lavori o al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione i nominativi di tutte le imprese e i lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per l'esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneità tecnico-professionale;
 - effettuare sopralluoghi preliminari in loco al fine di prendere esatta visione dello stato attuale dell'ambiente nella sua generalità;
 - effettuare l'allestimento e la progettazione di ponteggi;
 - noleggio di apparecchiature e mezzi di qualsiasi tipo necessari per la posa e realizzazione delle opere;
 - l'istruzione e l'espletamento delle pratiche nei confronti degli Enti preposti (USL, ISPESL, Comune, VVFF, ENEL, ecc.) per l'installazione del cantiere;
 - effettuare la redazione di tutti gli elaborati grafici finali "as built" (schemi, planimetrie, particolari costruttivi, leggende, ecc.), manuali di funzionamento e di manutenzione delle singole apparecchiature e

loro fornitura in triplice copia;

– effettuare durante l'esecuzione delle opere tutte le verifiche quantitative, qualitative e funzionali, in modo che esse risultino complete prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. Le verifiche e prove dovranno essere programmate ed eseguite nei giorni concordati con il Committente ed alla presenza dei rappresentanti dell'Appaltatore.

– Il materiale, le apparecchiature ed il personale per tutte le prove sopra elencate sono a carico dell'Appaltatore.

– Deve essere comunque chiaro che oggetto dell'appalto è la fornitura e posa in opera di tutto quanto necessario per realizzare i fini indicati nei documenti di progetto, anche se non esplicitamente rappresentato sui disegni o citato nei documenti stessi, incluse tutte le opere di consolidamento.

– Le qualità delle apparecchiature e dei materiali devono corrispondere a quanto di più progredito il progresso tecnologico ha reso disponibile per impianti del genere, e comunque rispettare quanto prescritto nella Specifica Tecnica dei Materiali e nelle schede tecniche.

– Effettuare a proprie cure e spese le prove sui materiali richieste dal direttore dei lavori presso laboratori autorizzati – lo scarico in cantiere ed il trasporto a deposito, l'accatastamento, l'immagazzinamento e la custodia nell'ambito del cantiere dei materiali e manufatti siano essi approvvigionati dal Committente che dai fornitori da lui prescelti;

– il sollevamento ed il trasporto al luogo di impiego dei materiali e dei manufatti e in generale la fornitura di materiali e di mano d'opera edili ed il noleggio di attrezzature e macchine occorrenti per la posa in opera e per le assistenze murarie alle Ditte fornitrici.

– provvedere all'esecuzione dei disegni concernenti lo sviluppo di dettaglio delle opere da eseguire (casellari, tabelle ferri per c.c.a., sketches, elenchi materiali, schede di lavorazione, schemi di officina, ecc.);

- mettere a disposizione del direttore dei lavori il personale e gli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

- l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

- l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

1. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, privati, Provincia, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

2. L'Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l'integrità dell'ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.

In particolare, nell'esecuzione delle opere, deve provvedere a:

- ridurre il consumo delle risorse naturali non rinnovabili

- ridurre la produzione dei rifiuti

- utilizzare più possibile materiali recuperati e riciclati compatibilmente con la buona esecuzione dei lavori

- utilizzare tecnologie e tecniche ecocompatibili e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale

- utilizzare prodotti ecocompatibili e di facile smaltimento

- ridurre al minimo l'impatto ambientale dei prodotti e servizi utilizzati

- evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali

- effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate

- segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati.

Ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, sarà a carico esclusivamente all'Appaltatore con esonero totale della stazione Appaltante.

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto.

Nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui sopra, la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando l'Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al Committente in conseguenza della sospensione.

L'Appaltatore ha diritto di muovere obiezioni agli ordini del Direttore dei Lavori, qualora possa dimostrarli contrastanti col buon esito tecnico e con l'economia della costruzione e di subordinare l'obbedienza alla espressa liberazione dalle conseguenti responsabilità, a meno che non sia presumibile un pericolo, nel qual caso ha diritto a rifiutare.

Qualora nella costruzione si verificano assestamenti, lesioni, difetti od altri inconvenienti, l'Appaltatore deve segnalarli immediatamente al Direttore dei Lavori e prestarsi agli accertamenti sperimentali necessari per riconoscere se egli abbia in qualche modo trasgredito le abituali buone regole di lavoro.

L'Appaltatore è tenuto a verificare i rilievi grafici, video fotografici realizzati alla banchina del molo di sopraflutto detta (banchina dei pescatori) e della banchina di attracco dei mezzi marittimi e non potrà accampare diritti di alcun genere in caso di parziale difformità riscontrata e, conseguentemente, ulteriori compensi per lavorazioni aggiuntive e/o maggiori quantità eventualmente necessarie per il conseguimento della sicurezza, staticità e piena funzionalità delle opere da consolidare e della banchina.

Art. 39

Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore è obbligato:

- a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
- b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
- c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente capitolato e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

2. L'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

3. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 40

Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell'Art. 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi

Art. 43**Spese contrattuali, imposte, tasse**

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro (30), dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'Art. 8 del capitolato generale d'appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa

**PARTE SECONDA
PRESCRIZIONI TECNICHE****Art. 44****DESIGNAZIONE DELLE OPERE**

La forma, le dimensioni ed il complesso delle opere comprese nell'appalto risultano dagli elaborati grafici allegati al Contratto, dalla descrizione che segue, nonché dal contenuto del presente Capitolato Speciale.

Le principali opere che formano l'oggetto dell'appalto sono descritte all'art. 1 del presente Capitolato salvo le più precise indicazioni e disposizioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dal Direttore dei Lavori. La sequenza delle lavorazioni non è necessariamente cronologica.

Nel presente Capitolato Speciale d'Appalto sono riportate le modalità esecutive, le prescrizioni e le specifiche tecniche che l'Appaltatore deve rispettare nella esecuzione delle opere descritte nel presente Capo II, nel Capo I° e negli elaborati di progetto.

L'Appaltatore deve scrupolosamente attenersi a dette modalità, prescrizioni e specifiche, oltre che a quanto riportato negli elaborati grafici di progetto e, in caso di riscontrata discordanza, rimettersi al giudizio del Progettista e del Direttore dei Lavori che decideranno nell'interesse prioritario della Stazione Appaltante.

Art. 45**PRESCRIZIONI TECNICHE E NORME GENERALI**

L'Appaltatore sarà responsabile della perfetta esecuzione a regola d'arte delle opere, oltre che del rispetto del Capitolato Speciale d'Appalto, delle specifiche e prescrizioni appresso riportate, e delle vigenti normative

Negli articoli seguenti sono riportate le prescrizioni, le specifiche tecniche particolari, le norme e quant'altro si ritiene che l'Appaltatore debba osservare nella fornitura e nella posa dei materiali riguardanti le opere strutturali, civili e di finitura.

Per quanto non in contrasto con quanto segue, oppure in assenza di altre prescrizioni, si farà riferimento al Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori edili, pubblicato dal Ministero dei LL.PP. (Istituto Poligrafico e Zecca di Stato, ed. 1993), ovvero al testo elaborato dalla apposita Commissione Interministeriale, approvato dall'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei LL.PP. con verbale del 14/12/1990, n. 170, e specificatamente:

- al CAPO II - Parte I - Qualità dei materiali e dei componenti Artt. dal n. 6 al n. 23

- al CAPO II - Parte II - Modalità di esecuzione Artt. dal n. 24 al n. 46

Il contenuto di detti articoli, per la parte non in contrasto con i contenuti del presente Capitolato Speciale d'Appalto deve pertanto intendersi qui di seguito come interamente riportato ed operante.

Art. 46**MATERIALI ED APPROVVIGIONAMENTO**

I materiali da costruzione, i manufatti e le provviste in genere devono corrispondere alle prescrizioni delle specifiche tecniche, essere della migliore qualità, ben lavorati e rispondenti perfettamente al servizio cui sono destinati e potranno essere messi in opera solamente dopo l'accettazione della Direzione lavori, previa campionatura.

Per essi valgono, ove non diversamente indicato le tolleranze accettate dalla Camera di Commercio e, in difetto,

quelle stabilite dagli usi e consuetudini locali, che l'Impresa, con la sottoscrizione del contratto, dichiara di conoscere.

Per la fornitura di materiali particolari, specie quelli di finitura, l'Appaltatore è tenuto a fornire tempestivamente (se fissati entro i termini indicati dalla D.L.) una campionatura che permetta una scelta adeguata e sufficiente fra materiali aventi analoghe caratteristiche ed uguale rispondenza alle prescrizioni di Capitolato.

I campioni dei materiali prescelti restano depositati presso gli uffici di cantiere in luogo indicato dalla D.L. .

I materiali potranno essere di produzione nazionale o estera, ma per tutti l'Appaltatore dovrà garantire il facile reperimento sul mercato interno del ricambio di parti e di singoli sottocomponenti soggetti ad usura.

L'Impresa appaltatrice è obbligata a notificare in tempo utile alla Direzione dei lavori, ed in ogni caso 60 giorni prima dell'impiego, la provenienza dei materiali per il regolare prelevamento dei relativi campioni da sottoporsi, a spese dell'Impresa appaltatrice, alle prove e verifiche che la Direzione lavori ritenesse necessarie prima di accettarli.

L'Appaltatore ha facoltà di assistere alle prove o di farsi rappresentare. Nonostante l'accettazione del materiale e il superamento delle prove prescritte e/o richieste, l'Appaltatore resta totalmente responsabile della riuscita delle opere, anche per quanto ciò dipenda dai materiali.

Qualora la Direzione lavori denunci una qualsiasi provvista come non idonea all'impiego, l'Appaltatore dovrà rapidamente sostituirla con altra che corrisponda alle qualità dovute, senza per questo reclamare onere alcuno.

Inoltre, i materiali scelti, anche non univocamente specificati negli elaborati di gara, dovranno essere esenti da qualsiasi difetto qualitativo e di lavorazione.

I materiali previsti nello scopo della legge n. 761 del 1977 e successive modifiche ed integrazioni e per i quali esiste una norma relativa, dovranno essere muniti o di marchio IMQ o altro marchio di conformità rilasciato da laboratorio riconosciuto, o da autocertificazione del costruttore; i materiali non previsti nello scopo della predetta legge e senza norme di riferimento dovranno essere comunque conformi alla legge n. 186 del 1968.

Tutti i materiali dovranno essere idonei all'ambiente in cui saranno installati e dovranno essere tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute all'umidità, alle quali potranno essere esposti durante l'esercizio.

I materiali che in generale non fossero riconosciuti idonei, o non saranno dotati delle previste certificazioni, saranno rifiutati e dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura ed onere dell'Impresa.

In mancanza di riferimenti si richiamano, per l'accettazione, le norme contenute nel "Capitolato generale d'Appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici" di cui al D.P.R. 19 aprile 2000, n. 145, purché le medesime non siano in contrasto con quelle riportate nel presente capitolato speciale, e si richiama altresì la normativa specifica vigente (leggi speciali, norme UNI, CEI, CNR, DIN, ISO, ecc.).

È pure richiesto il soddisfacimento dei requisiti previsti dal D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, recante il Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, e di quelli richiesti dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 499 recante le norme di attuazione della direttiva 93/68/CEE per la parte che modifica la direttiva 89/106/CEE in materia di prodotti da costruzione.

La Direzione dei lavori potrà rifiutare in qualunque tempo i materiali che fossero degradati dopo l'introduzione nel cantiere o che, per qualsiasi causa, non fossero conformi alle condizioni del contratto e l'Appaltatore dovrà tempestivamente rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'Appaltatore non effettuasse tale rimozione la Stazione appaltante potrà provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi danno che potrebbe derivare per effetto della rimozione eseguita d'autorità.

Qualora si accerti che i materiali accettati e posti in opera siano di cattiva qualità, si provvederà a norma dell'art. 18 del Capitolato generale.

L'accettazione in cantiere dei materiali e delle provviste in genere da parte della Direzione dei Lavori non pregiudica il diritto della Direzione stessa, in qualsiasi momento, anche dopo la posa in opera e fino ad avvenuto collaudo, di rifiutare i materiali e gli eventuali lavori eseguiti con essi, ove non venga riscontrata la piena rispondenza alle condizioni contrattuali o ai campioni; inoltre, l'Appaltatore rimane sempre unico garante e responsabile della riuscita dei lavori anche per quanto può dipendere dai materiali impiegati nella esecuzione dei lavori stessi.

L'Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di fornire direttamente in cantiere qualsiasi genere di materiale occorrente per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'Appalto.

L'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere alla perfetta posa in opera dei suddetti materiali con le modalità stabilite dal presente Capitolato, senza poter pretendere alcun compenso o indennizzo. Non verrà parimenti riconosciuto all'Appaltatore il corrispondente importo della fornitura (maggiorato delle spese generali ed utili), se questa era di sua competenza, detraendola dalla contabilità dei lavori.

Su richiesta della Direzione lavori, l'Appaltatore è inoltre obbligato, in ogni tempo, a prestarsi per sottoporre i materiali, da impiegare o già impiegati, alle prove regolamentari ed agli esperimenti speciali, per l'accertamento delle loro qualità, resistenza e caratteristiche, presso laboratori ufficiali, la fabbrica di origine o in cantiere.

In mancanza di una speciale normativa di legge o di Capitolato, oppure di una idonea organizzazione per l'esecuzione delle prove previste, è riservato alla Direzione lavori il diritto di dettare norme di prova alternative o complementari, e/o di chiedere l'intervento di Istituti autorizzati.

Tutte le spese per il prelevamento, la conservazione e l'inoltro dei campioni ai laboratori ufficiali, nonché le spese

per il ripristino dei manufatti o impianti che si siano eventualmente dovuti manomettere, gli esami e le prove effettuate dai laboratori stessi, o in cantiere, sono a completo carico dell'Appaltatore, che dovrà assolverle direttamente.

Le prescrizioni dei commi precedenti non pregiudicano i diritti della Stazione appaltante in sede di collaudo.

Qualora, senza opposizione della Stazione appaltante o della Direzione dei lavori, l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impiegasse materiali di dimensioni, consistenza e qualità superiori a quelle prescritte o una lavorazione più accurata, ciò non gli dà diritto ad aumento di prezzi, qualunque siano i vantaggi che possano derivare alla Stazione appaltante, ed il corrispettivo verrà accreditato come se i materiali avessero le dimensioni, le qualità ed il magistero stabiliti dal Contratto. Se invece sia ammessa dalla Stazione appaltante qualche carenza nelle dimensioni dei materiali, nella loro consistenza o qualità ovvero una minore lavorazione, la Direzione dei lavori, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio, può applicare una adeguata riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione, salvo l'esame e giudizio definitivo in sede di collaudo.

La Direzione dei lavori potrà disporre tutte le prove che riterrà necessarie per stabilire la idoneità dei materiali: le spese relative saranno a carico dell'Appaltatore. Come regola generale l'Appaltatore deve sempre attenersi nella esecuzione dei lavori alle migliori e più moderne regole d'arte, nonché alle prescrizioni particolari stabilite e/ o richiamate nel presente Capitolato e suoi allegati, nei disegni, nelle relazioni di progetto e nell'elenco prezzi unitari, intendendosi tutti gli oneri conseguenti ricompresi nei prezzi offerti.

Per tutte le opere, per le quali non siano prescritte speciali norme del presente Capitolato, l'Impresa dovrà seguire i migliori procedimenti indicati dalla tecnica più aggiornata, affinché le opere tutte vengano eseguite a perfetta regola d'arte con modalità esecutive pienamente rispondenti alle esigenze delle opere stesse ed alla loro destinazione.

Inoltre, nella loro esecuzione, in mancanza di particolari disposizioni, l'Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni che verranno impartite all'atto esecutivo dalla Direzione dei lavori.

Per le opere di carattere più comune vengono specificate negli articoli che seguono le principali prescrizioni e modalità di esecuzione a cui l'Appaltatore deve attenersi, fermo restando in ogni caso l'obbligo dell'osservanza delle norme di legge vigenti, nonché delle norme UNI, CEI, CNR, DIN, ISO, ecc..

Per quanto riguarda la posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, essa consisterà in genere nel suo prelevamento dal luogo e deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisoria, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamento, stuccature e riduzioni in pristino).

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera o apparecchio che gli venga ordinato dalla Direzione lavori, anche se forniti da altre Ditte.

Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovrà essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo l'Appaltatore unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del personale di altre Ditte, fornitrici del materiale o del manufatto.

Art. 47

QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Tutti i materiali occorrenti per la costruzione delle opere dovranno corrispondere alle prescrizioni delle specifiche tecniche, essere della migliore qualità, ben lavorati e rispondenti perfettamente al servizio cui sono destinati e potranno essere messi in opera solamente dopo l'accettazione della Direzione lavori, previa campionatura.

Per la fornitura di materiali particolari, specie quelli di finitura, l'Appaltatore è tenuto a fornire tempestivamente (se nel caso entro i termini fissati dalla D.L.) una campionatura che permetta una scelta adeguata e sufficiente fra materiali aventi analoghe caratteristiche ed uguale rispondenza alle prescrizioni di Capitolato.

I campioni dei materiali prescelti restano depositati presso gli uffici di cantiere in luogo indicato dalla D. L.

I materiali potranno essere di produzione nazionale o estera, ma per tutti l'Appaltatore dovrà garantire il facile reperimento sul mercato interno del ricambio di parti e di singoli sottocomponenti soggetti ad usura.

L'Impresa appaltatrice è obbligata a notificare in tempo utile alla Direzione dei lavori, ed in ogni caso 20 giorni prima dell'impiego, la provenienza dei materiali per il regolare prelevamento dei relativi campioni da sottoporsi, a spese dell'Impresa appaltatrice, alle prove e verifiche che la Direzione lavori ritenesse necessarie prima di accettarli. L'Appaltatore ha facoltà di assistere alle prove o di farsi rappresentare. Nonostante l'accettazione del materiale e il superamento delle prove prescritte e/o richieste, l'Appaltatore resta totalmente responsabile della riuscita delle opere, anche per quanto ciò dipenda dai materiali.

Qualora la Direzione lavori denunci una qualsiasi provvista come non idonea all'impiego, l'Appaltatore dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle -qualità dovute.

Inoltre, i materiali scelti, anche non univocamente specificati negli elaborati di gara, dovranno essere esenti da qualsiasi difetto qualitativo e di lavorazione.

I materiali previsti nello scopo della legge n. 761 del 1977 e successive modifiche ed integrazioni per i quali esiste una norma relativa, dovranno essere muniti o di marchio IMQ o altro marchio di conformità rilasciato da laboratorio riconosciuto, o da autocertificazione del costruttore; i materiali non previsti nello scopo della predetta legge e senza norme di riferimento dovranno essere comunque conformi alla legge n. 186 del 1968.

Tutti i materiali dovranno essere idonei all'ambiente in cui saranno installati e dovranno essere tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute all'umidità, alle quali potranno essere esposti durante l'esercizio.

I materiali che in generale non fossero riconosciuti idonei, o non saranno dotati delle previste certificazioni, saranno rifiutati e dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura dell'Impresa.

In mancanza di riferimenti si richiamano, per l'accettazione, le norme contenute nel "Capitolato generale d'Appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici" di cui al D.P.R. 19 aprile 2000, n. 145, purché le medesime non siano in contrasto con quelle riportate nel presente capitolato speciale, e si richiama altresì la normativa specifica vigente (leggi speciali, norme UNI, CEI, CNR, ICITE, DIN, ISO).

È pure richiesto il soddisfacimento dei requisiti previsti dal D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, recante il Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, e di quelli richiesti dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 499 recante le norme di attuazione della direttiva 93/68/CEE per la parte che modifica la direttiva 89/106/CEE in materia di prodotti da costruzione.

La Direzione dei lavori potrà rifiutare in qualunque tempo i materiali che fossero deperiti dopo l'introduzione nel cantiere o che, per qualsiasi causa, non fossero conformi alle condizioni del contratto e l'Appaltatore dovrà tempestivamente rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'Appaltatore non effettuasse tale rimozione la Stazione appaltante potrà provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi danno che potrebbe derivare per effetto della rimozione eseguita d'autorità.

Qualora si accerti che i materiali accettati e posti in opera siano di cattiva qualità, si provvederà a norma dell'art. 18 del Capitolato generale.

L'accettazione in cantiere dei materiali e delle provviste in genere da parte della Direzione dei Lavori non pregiudica il diritto della Direzione stessa, in qualsiasi momento, anche dopo la posa in opera e fino ad avvenuto collaudo, di rifiutare i materiali e gli eventuali lavori eseguiti con essi, ove non venga riscontrata la piena rispondenza alle condizioni contrattuali o ai campioni; inoltre, l'Appaltatore rimane sempre unico garante e responsabile della riuscita dei lavori anche per quanto può dipendere dai materiali impiegati nella esecuzione dei lavori stessi.

L'Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di fornire direttamente in cantiere qualsiasi genere di materiale occorrente per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'Appalto. L'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere alla perfetta posa in opera dei suddetti materiali con le modalità stabilite dal presente Capitolato, senza poter pretendere alcun compenso o indennizzo. Non sarà parimenti riconosciuto all'Appaltatore il corrispondente importo della fornitura (maggiorato delle spese generali ed utili), se questa era di sua competenza, detraendola dalla contabilità dei lavori.

Su richiesta della Direzione lavori, l'Appaltatore è inoltre obbligato, in ogni tempo, a prestarsi per sottoporre i materiali, da impiegare o già impiegati, alle prove regolamentari ed agli esperimenti speciali, per l'accertamento delle loro qualità, resistenza e caratteristiche, presso laboratori ufficiali, la fabbrica di origine o in cantiere.

In mancanza di una speciale normativa di legge o di Capitolato, oppure di un'ideale organizzazione per l'esecuzione delle prove previste, è riservato alla Direzione lavori il diritto di dettare norme di prova alternative o complementari, e/o di chiedere l'intervento d'Istituti autorizzati.

Tutte le spese per il prelievo, la conservazione e l'invio dei campioni ai laboratori ufficiali, nonché le spese per il ripristino dei manufatti o impianti che si siano eventualmente dovuti manomettere, gli esami e le prove effettuate dai laboratori stessi, o in cantiere, sono a completo carico dell'Appaltatore, che dovrà assolverle direttamente.

Le prescrizioni dei commi precedenti non pregiudicano i diritti della Stazione appaltante in sede di collaudo.

Qualora, senza opposizione della Stazione appaltante o della Direzione dei lavori, l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impiegasse materiali di dimensioni, consistenza e qualità superiori a quelle prescritte o una lavorazione più accurata, ciò non gli dà diritto ad aumento di prezzi, qualunque siano i vantaggi che possano derivare alla Stazione appaltante, ed il corrispettivo verrà accreditato come se i materiali avessero le dimensioni, le qualità ed il magistero stabiliti dal Contratto. Se invece sia ammessa dalla Stazione appaltante qualche carenza nelle dimensioni dei materiali, nella loro consistenza o qualità ovvero una minore lavorazione, la Direzione dei lavori, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio, può applicare una adeguata riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione, salvo l'esame e giudizio definitivo in sede di collaudo.

La Direzione dei lavori potrà disporre tutte le prove che riterrà necessarie per stabilire la idoneità dei materiali: le spese relative saranno a carico dell'Appaltatore. Come regola generale l'Appaltatore deve sempre attenersi nella esecuzione dei lavori alle migliori e più moderne regole d'arte, nonché alle prescrizioni particolari stabilite e/o richiamate nel presente Capitolato e suoi allegati, nei disegni, nelle relazioni di progetto e nell'elenco prezzi unitari, intendendosi tutti gli oneri conseguenti ricompresi nei prezzi offerti.

Per tutte le opere, per le quali non siano prescritte speciali norme del presente Capitolato, l'Impresa dovrà seguire i migliori procedimenti indicati dalla tecnica più aggiornata, affinché le opere tutte siano eseguite a perfetta regola

d'arte con modalità esecutive pienamente rispondenti alle esigenze delle opere stesse ed alla loro destinazione. Inoltre, nella loro esecuzione, in mancanza di particolari disposizioni, l'Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni che verranno impartite all'atto esecutivo dalla Direzione dei lavori. Per le opere di carattere più comune vengono specificate negli articoli che seguono le principali prescrizioni e modalità di esecuzione a cui l'Appaltatore deve attenersi, fermo restando in ogni caso l'obbligo dell'osservanza delle norme di legge vigenti, nonché delle norme UNI, UNI ISO, UNI EN, UNI CEI, CNR UNI, CEI, CNR, ICITE, DIN, ISSO, ecc. Per quanto riguarda la posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, essa consisterà in genere nel suo prelevamento dal luogo e deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisoria, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamento, stuccature e riduzioni in pristino).

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera o apparecchio che gli sia ordinato dalla Direzione lavori, anche se forniti da altre Ditte.

Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovrà essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo l'Appaltatore unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del personale di altre Ditte, fornitrici del materiale o del manufatto..

ART. 48 DIFETTI DI COSTRUZIONE

L'Appaltatore dovrà demolire e rifare, a sua cura e spese, le opere che la Direzione lavori riconosca eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali per qualità, misura o peso diversi da quelli prescritti, salvo formulare riserva ove non ritenesse giustificate le imposizioni ricevute. Qualora l'Appaltatore non ottemperi, nei termini stabiliti dalla Direzione dei lavori, all'ordine ricevuto, la Stazione appaltante avrà la facoltà di procedere direttamente o a mezzo di terzi alla demolizione ed al rifacimento dei lavori suddetti, detraendo dalla contabilità dei lavori la relativa spesa sostenuta ed escludendo dalla contabilità l'importo delle opere male eseguite.

L'esecuzione di lavori, di perfezionamenti e di rifacimenti prescritti dovrà essere disposta in tempo utile a che le parti possano congiuntamente in contraddittorio o separatamente provvedere alla documentazione che riterranno più opportuna.

Tutte le spese incontrate per il rifacimento delle opere contestate, nonché quelle inerenti alla vertenza ed alla precostituzione delle prove, saranno — in ultimo — a carico della parte soccombente.

ART. 49 PRESCRIZIONI RELATIVE AI MATERIALI

Si ribadisce che resta sempre all'Impresa la piena responsabilità circa i materiali adoperati o forniti durante l'esecuzione dei lavori, essendo essa tenuta a controllare che tutti i materiali corrispondano alle caratteristiche prescritte e a quelle dei campioni esaminati, o fatti esaminare, dalla Direzione Lavori.

Di seguito si riportano indicazioni sulle caratteristiche qualitative dei principali materiali e componenti che dovranno essere impiegati per gli interventi di salvaguardia oggetto del contratto.

- ACQUA, SABBIA, GHIAIA E PIETRISCO

1)ACQUA

L'acqua per gli impasti di malte e calcestruzzi dovrà essere dolce, limpida, scevra di materie terrose, organiche o da tracce di cloruri o solfati.

2) SABBIA, GHIAIA E PIETRISCO

La sabbia di fiume o di cava da impiegarsi nelle malte e nei conglomerati deve essere aspra al tatto, ad elementi prevalentemente calcarei o silicei, di forma angolosa e scevra da sostanze terrose, argillose, melmose e polverulenti; quando non lo risultasse essa dovrà naturalmente, essere lavata accuratamente con acqua dolce e limpida fino a che non presenti i requisiti richiesti. Una sabbia si può in genere ritenere idonea all'impiego, quando un pugno di essa gettato in un secchio di acqua limpida della capacità di circa 8 litri non toglie la trasparenza all'acqua stessa.

L'impresa dovrà garantire la regolarità delle caratteristiche della granulometria per ogni getto sulla scorta delle indicazioni riportate sugli elaborati progettuali o dagli ordinativi della Direzione lavori.

I pietrischi, i pietrischetti, le graniglie, le sabbie e gli additivi da impiegarsi per le costruzioni stradali dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui alle norme tecniche del C.N.R., fascicolo n. 411953.

Si definisce:

pietrisco: materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con spigoli vivi, ottenuto per frantumazione di pietrame o di ciottoli, passante al crivello 71 U.N.I. 2334 e trattenuto dal crivello 25 U.N.I. 2334;

pietrischetto: materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con spigoli vivi, ottenuto per

frantumazione di pietrame o di ciottoli o di ghiaie, passante al crivello 25 U.N.I. 2334 e trattenuto dal crivello 10 U.N.I. 2334;

graniglia: materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con spigoli vivi, ottenuto per frantumazione di pietrame o di ciottoli o di ghiaie, passante al crivello 10 U.N.I. 2334 e trattenuto dal setaccio 2 U.N.I. 2332;

sabbia; materiale litoide fine, di formazione naturale od ottenuto per frantumazione di pietrame o di ghiaie, passante al setaccio 2 U.N.I. 2332 e trattenuto dal setaccio 0,075 U.N.I. 2332;

additivo (filler): materiale pulverulento passante al setaccio 0,075 U.N.I. 2332.

Per la caratterizzazione del materiale rispetto all'impiego valgono i criteri di massima riportati all'art. 7 delle norme tecniche del C.N.R., fascicolo n. 4/1953.1 metodi da seguire per il prelevamento di aggregati, per ottenere dei campioni rappresentativi del materiale in esame occorre fare riferimento alle norme tecniche del C.N.R. – B.U. n. 93/82.

Gli aggregati lapidei impiegati nelle sovrastrutture stradali dovranno essere costituiti da elementi sani, tenaci, non gelivi, privi di elementi alterati, essere puliti, praticamente esenti da materie eterogenee e soddisfare i requisiti riportati nelle norme tecniche C.N.R. – B.U. n. 139/92.

Essi devono essere costituiti da materiale frantumato spigoloso e poliedrico.

Il pietrisco, il pietrischetto e la graniglia dovranno provenire dalla spezzatura di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o calcari puri durissimi e di alta resistenza alla compressione, all'urto, alla abrasione e dovranno essere scevri di materie terrose, sabbia o comunque materie eterogenee; sono escluse le rocce marnose.

Per l'additivo (filler) che deve essere costituito da polvere proveniente da rocce calcaree di frantumazione, all'occorrenza si può usare anche cemento Portland e calce idrata con l'esclusione di qualsiasi altro tipo di polvere minerale.

- LEGANTI IDRAULICI

Le calci idrauliche, i cementi e gli agglomeranti cementizi a rapida o lenta presa da impiegare per qualsiasi lavoro, dovranno corrispondere a tutte le particolari prescrizioni e requisiti di accettazione di cui alla L.26 maggio 1965, n. 595 e al D.M. 31 agosto 1972 e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto riguarda composizione, specificazione e criteri di conformità per i cementi comuni, si farà riferimento a quanto previsto dal D.M. 19 settembre 1993.

Il cemento deve essere, salvo diversa prescrizione, a lenta presa del tipo normale (325) o di altro superiore (425). Tutti i requisiti di presa, indurimento e resistenza dovranno essere accertati coi metodi normali di prova descritti nelle norme sopra citate.

I leganti dovranno essere conservati in depositi coperti e riparati dall'umidità.

- MALTE E CALCESTRUZZI CEMENTIZI

Le caratteristiche dei materiali da impiegare per la confezione delle malte, ed i rapporti di miscela, devono corrispondere alle prescrizioni delle voci dell'Elenco Prezzi per i vari tipi d'impasto ed a quanto verrà, di volta in volta, ordinato dalla Direzione dei lavori.

Malte cementizie

La resistenza alla penetrazione delle malte deve soddisfare alle norme vigenti.

Di norma, le malte per muratura di mattoni vanno dosate con 400 kg di cemento per m³ di sabbia e passate al setaccio per evitare che i giunti tra i mattoni siano troppo ampi; le malte per muratura di pietrame vanno dosate con 350 kg di cemento per m³ di sabbia; quelle per intonaci, con 400 kg di cemento per m³ di sabbia e così pure quelle per la stuccatura dei paramenti delle murature.

Il dosaggio dei materiali e dei leganti deve essere effettuato con dispositivi meccanici suscettibili di esatto controllo, che l'impresa deve fornire e mantenere efficienti a sua cura e spese.

Gli impasti devono essere preparati solamente nelle quantità necessarie per l'impiego immediato; gli impianti residui che non avessero immediato impiego saranno sollecitamente e senza indugio portati a rifiuto.

I cementi da impiegare nella confezione delle malte devono essere solo di tipo pozzolanico o d'alto forno (o solfato-resistenti).

- CALCESTRUZZI

Il calcestruzzo per l'impiego nelle opere di conglomerato cementizio semplice, armato e precompresso, deve essere del tipo detto "a resistenza garantita"; in ambiente marino si deve sempre usare cemento pozzolanico o d'alto forno (o comunque solfato-resistente); il rapporto in peso acqua/cemento non dovrà superare il valore di $0,40 \div 0,45$ ovviamente tenendo conto anche del contenuto di acqua degli inerti all'atto del confezionamento del calcestruzzo. Posta D la dimensione massima dell'aggregato, il dosaggio del cemento (kg/m³) deve essere non inferiore a:

300 kg/m³ per D = 70 mm

330 kg/m³ per D = 50 mm

370 kg/m³ per D = 30 mm

420 kg/m³ per D = 20 mm

Le resistenze caratteristiche per i calcestruzzi armati e precompressi non devono essere inferiori a quelle previste

dalle leggi vigenti ed essere corrispondenti a quelle indicate dal Progettista.

Per il raggiungimento delle resistenze caratteristiche potrà essere necessario ricorrere a dosaggi di cemento superiori a quelli sopra indicati o anche per ottenere una sufficiente durabilità e compattezza; in tali casi la scelta deve essere orientata al maggiore dei dosaggi. Provvedimenti particolari di protezione ai fini della durabilità del calcestruzzo saranno adottati in corrispondenza delle zone di bagnasciuga, secondo le previsioni del progetto.

- ARMATURE METALLICHE

Prima di iniziare il getto, la Direzione dei lavori accerterà lo stato delle casseforme per ogni singola struttura e verificherà che le eventuali armature metalliche corrispondano per dimensioni e forma alle armature previste in progetto.

Il ferro per le armature deve essere fornito in barre delle sezioni e lunghezze prescritte da piegarsi e sagomarsi in conformità dei disegni approvati.

Le giunzioni sono di norma vietate: solo in casi eccezionali sarà consentita la sovrapposizione, da effettuare secondo le norme tecniche vigenti.

- MATERIALI PER OPERE STRADALI

1) BITUME

Le caratteristiche per l'accettazione dei bitumi per usi stradali secondo le norme C.N.R. - B.U. n. 68 del 23 maggio 1978 sono riportate nella seguente tabella:

Caratteristiche	B 40/50	B 50/70	B 80/100	B 130/150	B 180/220
Penetrazione a 25 °C [dmm]	oltre 40 fino a 50	oltre 50 fino a 70	oltre 80 fino a 100	oltre 130 fino a 150	oltre 180 fino a 220
Punto di rammollimento (palla- anello) [°C]	51/60	47/56	44/49	40/45	35/42
Punto di rottura Fraas [max °C]	-6	-7	-10	-12	-14
Duttilità a 25 °C [min cm]	70	80	100	100	100
Solubilità in CS ₂ [min %]	99	99	99	99	99
Volatilità max : a 163 °C a 200 °C	-- 0,5	-- 0,5	0,5 --	1 --	1 --
Penetrazione a 25 °C del residuo della prova di volatilità: valore min espresso in % di quello del bitume originario	60	60	60	60	60
Punto di rottura max del residuo della prova di volatilità [°C]	-4	-5	-7	-9	-11
Percentuale max in peso di paraffina	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Densità a 25°C	1,00-1, 10	1,00-1, 10	1,00=1, 07	1,00-1, 07	1,00-1, 07

La Direzione dei lavori, a suo insindacabile giudizio, effettuerà le campionature di bitume, operazione necessaria per fornire un campione rappresentativo del bitume in esame, secondo le norme C.N.R. - B.U. n. 81 del 31 dicembre 1980 "Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali - Campionatura bitume".

I bitumi liquidi devono soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali" di cui al fascicolo n. 7 del C.N.R., edizione 1957.

Le emulsioni bituminose anioniche (basiche) e cationiche (acide) devono soddisfare alle "Norme per l'accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali" di cui al fascicolo n. 3 del C.N.R., ultima edizione 1958. Nell'ambito delle emulsioni cationiche, per le mani di ancoraggio da effettuare prima della stesa di successivi strati in conglomerato bituminoso, sono da preferire le emulsioni tipo ECR 55, salvo diversa indicazione della voce della lavorazione sull'elenco prezzi o da differente ordinativo della Direzione lavori.

2)ASFALTO

L'asfalto sarà naturale e proverrà dalle miniere migliori. Sarà compatto, omogeneo, privo di catrame proveniente da distillazione del carbon fossile, ed il suo peso specifico varierà fra i limiti di 1104 a 1205 kg.

3)BITUME ASFALTICO

Il bitume asfaltico proverrà dalla distillazione di rocce di asfalto naturale. Sarà molle, assai scorrevole, di colore

nero e scevro dell'odore proprio del catrame minerale proveniente dalla distillazione del carbon fossile e del catrame vegetale.

4) MASTICE DI ROCCE ASFALTICHE E MASTICE DI ASFALTO SINTETICO PER LA PREPARAZIONE DELLE MALTE ASFALTICHE E DEGLI ASFALTI COLORATI I bitumi da spalmatura impiegati avranno di norma le caratteristiche seguenti o altre qualitativamente equivalenti:

Tipo	Indice di penetrazione	Penetrazione a 25°C dmm.	Punto di rammolimento °C	Punto d'infiammabilità (Cleveland) °C	Solubilità in cloruro di carbonio %	Volatilità a 136°C per 5 ore %	Penetrazione a 25°C del Residuo della Prova di volatilità % del bitume originario
0	(minimo) 0	(minimo) 40	(minimo) 55	(minimo) 230	(minimo) 99,5	(minimo) 0,3	(minimo) 75
15	+1,5	35	65	230	99,5	0,3	75
25	+2,5	20	80	230	99,5	0,3	75

Le eventuali verifiche e prove saranno eseguite con i criteri e le norme vigenti tenendo presenti le risultanze accertate in materia da organi specializzati ed in particolare dall'UNI.

- MATERIALI PER PAVIMENTAZIONI - LASTRICATI

La pietra da impiegarsi per i lastricati dovrà essere di natura vulcanica con struttura particolarmente omogenea, resistente all'urto ed all'usura per attrito; le lastre avranno dimensioni minime 30 x 40 per altezza cm. 18 e saranno lavorate a bocciarda.

Il suolo convenientemente consolidato, sul quale dovrà eseguirsi il lastricato, sarà coperto di uno strato di malta o sabbia, sul quale verranno disposte le lastre in file parallele, di costante spessore, od anche a spina od a disegno, come verrà ordinato dalla Direzione dei lavori, ravvicinate le une alle altre in modo che le connessioni risultino minime in rapporto al grado di lavorazione; queste poi saranno colmate con malta liquida da versarsi e comprimersi con la cazzuola, fino a qualche centimetro dalla superficie e quindi i giunti saranno suggellati con bitume a caldo.

Le lastre dovranno essere lavorate a scalpello negli assetti per un'altezza di almeno un terzo dello spessore. Le superfici dei lastricati dovranno conformarsi ai profili e alle pendenze volute.

- MASSELLI AUTOBLOCCANTI PER DELINEATURA AREE DI MANOVRA

Pavimentazione realizzata in masselli autobloccanti in CLS di spessore cm. 6, con doppio strato di finitura al quarzo, delle dimensioni di cm. 20 x 20, di colore giallo., realizzato con inerti ad alta resistenza a granulometria controllata e ottimizzata. Lo strato di usura dovrà avere uno spessore di almeno 4 mm. e dovrà essere realizzato con una miscela di quarzi con granulometria massima di 4 mm.

Tali masselli dovranno essere marcati CE ed avere tutte le caratteristiche di cui alla normativa UNI EN 1338.

In particolare, per l'accettazione della fornitura, l'azienda fornitrice dovrà:

- 1- essere dotata di Sistema Qualità Certificato secondo la norma UNI – EN – ISO 9001;
- 2- essere dotata di Certificazione Volontaria di Prodotto secondo il regolamento particolare ICMQ S.p.A. per masselli in calcestruzzo per pavimentazione, in conformità alla norma di riferimento UNI EN 1338;
- 3- garantire che tutti i masselli sono prodotti con il solo impiego di materiali di origine naturale quali ghiaia, sabbie e cemento dotati di marcatura CE, con l'esclusione dell'utilizzo di materiali riciclati, scorie o scarti di lavorazioni industriali;
- 4- di utilizzare, ai sensi del DM 10/05/04, esclusivamente cementi con meno di 2 ppm di Cromo Esavalente Idrosolubile sul peso totale a secco del cemento. Tale pavimento sarà posato a secco su letto di sabbioncino, nello spessore variabile di 3 – 5 cm (massimo), e disposto secondo l'effetto estetico richiesto. Saranno opportunamente tagliati con taglierina a spacco tutti i masselli che non potranno essere inseriti integralmente. La pavimentazione sarà successivamente battuta con apposita piastra vibrante e cosparsa in superficie di sabbia fine (granulometria 0 – 2 mm.), pulita e asciutta. La rimozione dell'eccesso di sabbia sarà effettuata dopo un periodo sufficiente a garantire il corretto intasamento dei giunti tra i singoli masselli.

ART. 50 PROVE DEI MATERIALI

1 CERTIFICATO DI QUALITÀ

L'Appaltatore per poter essere autorizzato a impiegare i vari tipi di materiali (misti lapidei, conglomerati bituminosi,

conglomerati cementizi, cementi, calci idrauliche, acciai ecc.) prescritti dalle presenti Norme Tecniche, dovrà esibire, prima dell'impiego, al Direttore dei Lavori, per ogni categoria di lavoro, i relativi "Certificati di qualità" rilasciati da un Laboratorio ufficiale.

-Tali certificati dovranno contenere tutti i dati relativi alla provenienza e all'individuazione dei singoli materiali o loro composizione, agli impianti o luoghi di produzione, nonché i dati risultanti dalle prove di laboratorio atte per accertare i valori caratteristici richiesti per le varie categorie di lavoro o di fornitura in un rapporto a dosaggi e composizioni proposte.

-I CERTIFICATI CHE DOVRANNO ESSERE ESIBITI TANTO SE I MATERIALI SONO PRODOTTI DIRETTAMENTE, QUANTO SE PRELEVATI DA IMPIANTI, DA CAVE, DA STABILIMENTI ANCHE SE GESTITI DA TERZI, AVRANNO UNA VALIDITÀ BIENNALE. I CERTIFICATI DOVRANNO COMUNQUE ESSERE RINNOVATI OGNI QUALVOLTA RISULTINO INCOMPLETI O SI VERIFICHINO UNA VARIAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI, DELLE MISCELE O DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE.

2 - ACCERTAMENTI PREVENTIVI

Prima dell'inizio dei lavori comportanti l'impiego di materiali in quantità superiori a:

- -1.000 m3 per i materiali lapidei e conglomerati bituminosi;
- -500 m3 per i conglomerati cementizi;
- -50 m3 per i cementi e le calci;

-Il Direttore dei lavori, presa visione dei certificati di qualità presentati dall'Impresa, disporrà, se necessario (e a suo insindacabile giudizio) ulteriori prove di controllo di laboratorio a spese dell'Appaltatore. Se i risultati di tali accertamenti fossero difforni rispetto a quelli dei certificati, si darà luogo alle necessarie variazioni qualitative e quantitative dei singoli componenti, e all'emissione di un nuovo certificato di qualità.

- PER TUTTI I RITARDI NELL'INIZIO DEI LAVORI DERIVANTI DALLE DIFFORMITÀ SOPRA ACCENNATE E CHE COMPORTINO UNA PROTRAZIONE NEL TEMPO UTILE CONTRATTUALE SARÀ APPLICATA LA PENALE PREVISTA NELL'ART. "TEMPO UTILE PER DARE COMPIUTI I LAVORI – PENALITÀ IN CASO DI RITARDO" DELLE NORME GENERALI.

3 - PROVE DI CONTROLLO IN FASE ESECUTIVA

L'Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo e di norma periodicamente per le forniture di materiali di impiego continuo, alle prove ed esami dei materiali impiegati e da impiegare, sottostando a tutte le spese di prelievamento e di invio dei campioni ai Laboratori ufficiali.

-In particolare, tutte le prove e analisi dei materiali stradali saranno eseguite, a spese dell'Impresa, di norma, presso un Laboratorio ufficiale.

-I campioni verranno prelevati in contraddittorio.

-Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione presso il competente Ufficio Regionali previa apposizione di sigilli e firme del Direttore dei Lavori e dell'Impresa e nei modi più adatti a garantirne l'autenticità e la conservazione.

-I RISULTATI OTTENUTI IN TALI LABORATORI SARANNO I SOLI RICONOSCIUTI VALIDI DALLE DUE PARTI; A ESSI SI FARÀ ESCLUSIVO RIFERIMENTO A TUTTI GLI EFFETTI DELLE PRESENTI NORME TECNICHE.

Art. 51 TRACCIAMENTI

Prima dell'inizio dei lavori l'Impresa dovrà verificare la rispondenza fra le quote riportate nel progetto e quelle reali, mediante un rilievo di dettaglio appoggiato ai capisaldi ufficiali IGM esistenti nella zona d'intervento. L'impresa dovrà inoltre provvedere alla materializzazione di capisaldi inamovibili nell'ambito del cantiere e provvedere alla loro conservazione.

Prima di porre mano ai lavori di costruzione di opere d'arte, l'Impresa è obbligata ad eseguire la picchettazione completa del lavoro. Inoltre l'Impresa dovrà provvedere ad adottare un idoneo sistema che consenta alla DL di verificare, in ogni momento, a vista e mediante strumentazione di precisione fornita a cura ed onere della stessa impresa, l'allineamento dei pali infissi.

Art. 52 RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

Le demolizioni in genere dovranno essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro, rimanendo perciò vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece dovranno essere trasportati o guidati in basso, salvo che vengano adottate opportune cautele per evitare danni ed escludere qualunque pericolo. Nelle demolizioni l'Appaltatore dovrà procedere in modo da non deteriorare i materiali che possano ancora, a giudizio della Direzione, impiegarsi utilmente, sotto pena di rivalsa di danni verso l'Amministrazione; alla quale spetta ai sensi dell'art. 36 del Capitolato Generale la proprietà di tali materiali, alla pari di quello proveniente dagli scavi in genere, di cui è cenno nel precedente art. 8 lettera a); e l'Appaltatore dovrà provvedere per la loro cernita, trasporto in deposito ecc, in conformità e con tutti gli oneri

previsti nel citato art. 36.

La direzione dei lavori si riserva di disporre con sua facoltà insindacabile l'impiego dei suddetti materiali utili per l'esecuzione dei lavori appaltati, da valutarsi con i prezzi ad essi attribuiti in elenco, ai sensi del citato art. 36 del Capitolato Generale.

In nessuna maniera dovranno essere lasciati in alveo i materiali di risulta, che potrebbero ostruire il canale, circostanza che unita a eventi meteorologici, potrebbe avere conseguenze critiche. I materiali non utilizzabili provenienti dalle demolizioni dovranno sempre, e al più presto, venire trasportati, a cura dell'Appaltatore, in rifiuto alle pubbliche discariche e comunque fuori la sede dei lavori con le norme e cautele disposte per gli analoghi scarichi in rifiuto di materie di cui all'art. 8 lettera a).

Nelle rimozioni entro e fuori acqua, l'Impresa deve curare che i materiali non vengano danneggiati, adottando ogni cautela e restando a suo carico ogni eventuale danno alle cose ed a terzi e provvedere alle eventuali necessarie puntellature.

Qualora le lavorazioni dovessero richiedere, per qualunque motivo, la demolizione delle recinzioni dei privati, l'Appaltatore dovrà realizzare nell'immediato delle opere provvisorie atte a garantire nel provvisorio le funzioni di sicurezza svolte dalle dette recinzioni, da mantenere in opera fino alla rimessa in pristino dei recinti esistenti.

Tutta la zona operativa (interna ed esterna al cantiere) dovrà essere opportunamente delimitata, i passaggi dovranno essere opportunamente individuati e protetti. L'Appaltatore dovrà provvedere al puntellamento ed alla messa in sicurezza provvisoria delle strutture.

Particolare attenzione si dovrà porre in modo da evitare che si creino zone di instabilità strutturale.

Ad ogni modo tutti i materiali di rifiuto provenienti dal cantiere dovranno essere trasportati dall'Appaltatore fuori dal cantiere, nelle idonee discariche autorizzate.

Per quanto concerne i prezzi attribuiti alle voci demolizione di impianti nell'elenco prezzi di questo Capitolato, tali valori tengono conto anche dell'utile proveniente all'impresa ricavato dal materiale recuperato durante le lavorazioni e rigorosamente nell'ambito di queste, rifiutato dalla Committenza e non utilizzabile in cantiere.

Dovranno essere altresì osservate tutte le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

I materiali non utilizzabili provenienti dalle demolizioni dovranno sempre, e al più presto, venire trasportati, a cura dell'Appaltatore, in rifiuto alle pubbliche discariche e comunque fuori la sede dei lavori con le norme e cautele disposte per gli analoghi scarichi in rifiuto di materie di cui all'art. 71 lettera a).

Nei ripristini e nei rimontaggi delle strutture, previa sostituzione o trattamento conservativo di eventuali materiali deteriorati, devono essere rispettati gli schemi statici originari, impiegando materiali aventi le stesse caratteristiche dimensionali e di resistenza rilevati durante lo smontaggio.

Per gli interventi sulle pavimentazioni stradali esistenti sulle quali si dovrà procedere, l'Impresa dovrà dapprima ripulire accuratamente il piano viabile, provvedendo poi alla scarificazione della massicciata esistente adoperando, all'uopo, apposito scarificatore.

La scarificazione sarà spinta fino alla profondità ritenuta necessaria dalla Direzione lavori, provvedendo poi alla successiva vagliatura e raccolta in cumuli del materiale utilizzabile, su aree di deposito procurate a cura e spese dell'Impresa.

Qualora la Direzione dei lavori ritenga opportuno allontanare il materiale risultante da scarificazione, la ditta Appaltatrice dovrà essere in regola e farsi carico degli oneri per attenersi a tutte le disposizioni a norma di legge vigente in materia di trasporto e conferimento dei materiali di rifiuto provenienti dai cantieri stradali o edili.

La fresatura della sovrastruttura stradale per la parte legata a bitume per l'intero spessore o parte di esso dovrà essere effettuata con idonee attrezzature, munite di frese a tamburo, funzionanti a freddo, munite di nastro caricatore per il carico del materiale di risulta.

Le attrezzature dovranno essere perfettamente efficienti e funzionanti e di caratteristiche meccaniche, dimensioni e produzioni approvate secondo la "direttiva macchine", D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459.

La superficie del cavo dovrà risultare perfettamente regolare in tutti i punti, priva di residui di strati non completamente fresati. L'Impresa si dovrà scrupolosamente attenere agli spessori di demolizione stabiliti dalla Direzione lavori.

Particolare cura e cautela deve essere rivolta alla fresatura della pavimentazione su cui giacciono coperchi o prese dei sottoservizi, la stessa Impresa avrà l'onere di sondare o farsi segnalare l'ubicazione di tutti i manufatti che potrebbero interferire con la fresatura stessa.

Lo spessore della fresatura dovrà essere mantenuto costante in tutti i punti e sarà valutato mediando l'altezza delle due pareti laterali con quella della parte centrale del cavo.

La pulizia del piano di scarifica, nel caso di fresature corticali, dovrà essere eseguita con attrezzature munite di spazzole rotanti e/o dispositivi aspiranti o simili in grado di dare un piano perfettamente pulito.

Le pareti dei tagli longitudinali dovranno risultare perfettamente verticali e con andamento longitudinale rettilineo e privo di sgretolature.

Sia il piano fresato che le pareti dovranno, prima della posa in opera dei nuovi strati di riempimento, risultare perfettamente puliti, asciutti e uniformemente rivestiti dalla mano di attacco in legante bituminoso.

La ditta appaltatrice dovrà essere in regola e farsi carico degli oneri per attenersi a tutte le disposizioni a norma di legge vigente in materia di trasporto dei materiali di rifiuto provenienti dai cantieri stradali o edili.

ART. 53

SCAVI E RINTERRI

Gli scavi per la formazione delle opere progettate, saranno eseguiti conformemente alle previsioni di progetto, salvo le eventuali varianti che fossero disposte dalla Direzione dei lavori; dovrà essere usata ogni esattezza nello scavare i fossi, soprattutto in acqua, e nello spianare.

Le operazioni di rimessa in pristino delle aree in cui sono realizzate le piste, anche se prevedono operazioni di scavo, si intendono interamente compensate con le relative voci di prezzo.

Scavi - Nella esecuzione degli scavi l'Appaltatore dovrà procedere in modo che i cigli siano diligentemente profilati, le scarpate raggiungano la inclinazione prevista nel progetto o che sarà ritenuta necessaria allo scopo di impedire scoscendimenti, restando egli, oltretutto totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere altresì obbligato a provvedere, a suo carico e spese, alla rimozione delle materie franate.

L'Appaltatore dovrà sviluppare i movimenti di materie con adeguati mezzi e con sufficiente mano d'opera in modo da dare gli scavi completi a piena sezione in ciascun tratto iniziato. Inoltre, dovrà aprire senza indugio i fossi e le cunette occorrenti e, comunque, mantenere efficiente, a sua cura, e spese, il deflusso delle acque, se occorra, con canali fuggatori.

Le materie provenienti dagli scavi non utilizzabili e non ritenute idonee, a giudizio della Direzione, per il rinterro, dovranno essere portate a rifiuto, fuori del cantiere, a cura ed onere dell'Appaltatore.

Le località per i depositi temporanei del materiale a rifiuto dovranno essere scelte in modo che le materie depositate non arrechino danni ai lavori, alla movimentazione di persone e mezzi, alle proprietà pubbliche o private, nonché, al libero deflusso delle acque pubbliche o private.

La Direzione dei lavori potrà fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.

1) Prescrizioni generali

Gli scavi saranno eseguiti nella posizione, con le modalità e le sequenze proposte dall'Appaltatore ed espressamente accettate dalla DL.

Qualora, una volta raggiunta la quota di imposta prevista, si riscontrasse la presenza di impurità, quali torba, limi cedevoli, ecc., si dovrà procedere ad un ulteriore approfondimento e/o allargamento dello scavo fino alla loro completa eliminazione. Si intende già compensato l'onere per questo nella voce di prezzo relativa.

Si effettuerà poi un riempimento fino a ristabilire le quote previste per l'appoggio delle fondazioni.

Durante l'esecuzione degli scavi, si provvederà alle occorrenti sbadacchiature, armature e puntellamenti sia degli scavi che dei manufatti vicini, alla realizzazione di parapetti di protezione e passaggi provvisori e tutte le altre opere e segnalazioni necessarie per garantire la sicurezza del lavoro e della viabilità.

Prima di procedere agli scavi in vicinanza di costruzioni o muri di cinta, ci si dovrà accertare dello stato delle fondazioni e delle costruzioni adiacenti agli scavi stessi.

Nel caso si dovessero temere cedimenti e danni in conseguenza dell'esecuzione degli scavi, l'Appaltatore dovrà informare la Direzione Lavori e, di concerto con questa, studiare i provvedimenti del caso.

Gli oneri per tali opere provvisorie di protezione adottate sono a totale carico dell'Appaltatore. A carico dell'Appaltatore sono anche i danni derivanti da cedimenti in conseguenza dell'esecuzione degli scavi non opportunamente ed oculatamente temuti o previsti.

Analogamente si dovrà anche procedere con onere a carico dell'Appaltatore all'accertamento della posizione delle condutture di acqua, gas, luce, cavi elettrici e telefonici, tombature ecc. e, nel caso si rendesse necessario, provvedere al loro sostegno provvisorio, alla modifica del loro assetto od allo spostamento in modo da garantirne l'incolumità e la continuità di funzionamento, sempre a cura ed onere a carico dell'Appaltatore.

In ogni caso, qualora si riscontrasse la presenza di acqua, si dovrà procedere nel modo più sollecito alla sua eliminazione mediante l'uso di pompe, abbassamento artificiale della falda con mezzi drenanti (sistema well point) o altri mezzi adeguati.

Nell'eventualità di dover ricorrere allo scarico nella fognatura esistente delle acque di aggotamento, queste dovranno essere immesse con tutti gli accorgimenti atti ad evitare ostruzioni, interramenti e manomissioni del condotto.

In ogni caso si dovrà, ad immissione ultimata, provvedere immediatamente alla pulizia dei condotti utilizzati.

Poiché esiste documentazione circa la possibile esistenza nell'area di reperti storico-archeologici, l'Amministrazione, oltre ai diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti mobili e immobili di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte, l'archeologia, l'etnologia, compresi i relativi frammenti, nonché di oggetti di pertinenza propria dell'Ente Appaltante che si rinvenissero nelle demolizioni e negli scavi (capo V legge 1089/1939 e s.m.i. e art. 35 Cap. Gen.). In caso di tali rinvenimenti, la circosanza dovrà essere tempestivamente comunicata al locale Comando dei Carabinieri ed alla DL. (Art. 90 D. Lgs. n. 421 del 22.01.2004).

"1. Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all'autorità di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute.

2. Ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell'autorità competente e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica.

3. Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2 è soggetto ogni detentore di cose scoperte

fortuitamente.

4. Le spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero.”

2) Classificazione degli scavi

Gli scavi saranno distinti, in base alle modalità di esecuzione, come appresso precisato.

Scavi di sbancamento

Si definiscono scavi di sbancamento quelli eseguiti con qualunque mezzo meccanico a qualunque profondità, in terreni di qualsiasi natura e consistenza compresa la roccia, in presenza o meno di acqua, occorrenti per lo spianamento o sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, aventi una conformazione tale per cui possano operare escavatori e mezzi di trasporto di qualsiasi tipo. Si dovrà provvedere inoltre alla realizzazione di percorsi accessibili ai mezzi stessi, i cui oneri sono da considerarsi già compresi nelle voci di prezzo.

Sono considerati scavi di sbancamento quelli che l'Appaltatore, per qualsiasi ragione, esegue a mano oppure con mezzi meccanici operanti al di fuori dell'area di scavo.

Scavi a sezione obbligata

Si definiscono scavi a sezione obbligata quelli eseguiti a qualunque profondità, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa anche la roccia, in presenza o meno di acqua, a sezione ristretta ed obbligata per dare luogo a singole parti di opere come muri, plinti, fondazioni continue, fondazioni di macchine, apparecchiature, strutture metalliche, fognature, acquedotti, condutture in genere, cavi elettrici e per strumentazione, pozzetti, ecc.

Gli scavi a sezione obbligata possono essere eseguiti, ove ragioni speciali non lo vietino, anche con pareti a scarpata ed anche per gruppi di fondazioni continue, con sbancamento generale, ma in tali casi non viene pagato il maggior scavo eseguito in conseguenza.

L'Appaltatore deve successivamente provvedere, a sua cura e spese, anche al maggior reinterro e costipamento intorno alle fondazioni.

Nel caso che questo maggior reinterro debba essere effettuato, a giudizio della Direzione Lavori, con materiali provenienti da cave di prestito o da altri luoghi, la fornitura, posa e costipamento del maggior volume di materiali è a completo carico dell'Appaltatore.

Qualora gli scavi si debbano eseguire in presenza di acqua, e questa si elevi negli scavi, non oltre però il limite massimo di cm 20 previsto nel titolo seguente, l'Appaltatore dovrà provvedere, a Sua cura ed onere, se richiesto dalla Direzione dei lavori, all'esaurimento dell'acqua stessa coi mezzi che saranno ritenuti più opportuni.

L'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura, spese ed iniziativa, alle suddette assicurazioni, armature, puntellature e sbadacchiature, nelle quantità e robustezza che per la qualità delle materie da escavare siano richieste. Il legname impiegato a tale scopo, sempreché, non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in proprietà dell'Amministrazione, resteranno di proprietà dell'Impresa, che potrà perciò ricuperarle ad opera compiuta. Nessun compenso spetta all'Impresa se, per qualsiasi ragione, tale ricupero possa risultare soltanto parziale, od anche totalmente negativo.

L'Impresa sarà tenuta ad evitare il recapito entro i cavi di fondazione di acque provenienti dall'esterno. Nel caso che ciò si verificasse resterebbe a suo totale carico la spesa per i necessari aggotamenti.

Gli scavi saranno inoltre distinti in:

- a) Scavi all'asciutto
- b) Scavi in acqua.

Scavi all'asciutto

Si definiscono scavi all'asciutto sia quelli di sbancamento sia quelli a sezione obbligata siti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, eseguiti in presenza di acqua d'altezza mediamente inferiore o uguale a cm 20.

Scavi in acqua

Si definiscono scavi in acqua sia quelli di sbancamento sia quelli a sezione obbligata siti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, eseguiti oltre la profondità di cm 20 sotto il livello delle acque esistenti nel terreno.

Gli oneri relativi alla presenza di acqua si intendono compensati con le relative voci di prezzo.

La presenza negli scavi di acqua di tipo meteorico o di falda o di altra natura non sarà considerata ragione per richiedere maggiori compensi.

3) Armature e sbadacchiature speciali per gli scavi di fondazioni

Le armature occorrenti per gli scavi di fondazione debbono essere eseguite a regola d'arte ed assicurate in modo da impedire qualsiasi deformazione dello scavo e lo smottamento delle materie, e restano a totale carico dell'Appaltatore essendo compensato col prezzo di elenco per lo scavo, rimanendo gli eventuali materiali di ricavo dalla demolizione

delle armature in proprietà dell'Appaltatore.

Tale disposizione si applica anche agli scavi armati per fognature a taglio aperto.

4) Paratie o casseri in legname per fondazioni

Le paratie o casseri in legname per le fondazioni debbono essere formate con pali o tavoloni infissi nel suolo e con longarine o filagne di collegamento in sommità, della qualità e dimensioni che saranno prescritte. I tavoloni debbono essere battuti a perfetto contatto l'uno con l'altro; ogni palo o tavolone che si spezzasse sotto la battitura, o che nella discesa deviasse dalla verticale, deve essere dall'Appaltatore, a sue cure e spese, estratto e sostituito.

Le teste dei pali o dei tavoloni debbono essere muniti di adatte cerchiature in ferro per evitare le scheggiature e

gli altri guasti che possono essere causati dai colpi di maglio. Le punte dei pali e dei tavoloni debbono essere munite di puntazze di ferro quando il Direttore dei lavori lo giudichi necessario.

Le teste delle palancole debbono essere portate al livello delle longarine, recidendo la parte sporgente, quando sia stata riconosciuta l'impossibilità di farle maggiormente penetrare nel terreno.

Quando le condizioni del sottosuolo lo permettono, i tavoloni o le palancole, anziché, infissi nel terreno, possono essere posti orizzontalmente sulla fronte dei pali verso lo scavo e debbono essere assicurati ai pali stessi mediante robusta ed abbondante chiodatura, in modo da formare una parete stagna e resistente.

L'Impresa, a richiesta della Direzione dei lavori, dovrà variare e irrobustire la struttura delle casseforme: nessun compenso spetta all'Impresa per le variazioni e le modifiche in tal senso richieste.

Il cassero deve risultare a regolare tenuta; le connessioni dei tavoloni vanno tamponate con strisce di tavola chiodate.

Al piede del cassero va disteso un telo di geotessile, fermato al fondo con scapoli di pietrame e risvoltato almeno per 1 metro lungo le pareti, chiodandolo alle pareti medesime.

Analogo rivestimento va eseguito in corrispondenza delle pareti interne del cassero.

Lo smontaggio va effettuato togliendo prima i pali, poi i telai, i tiranti ed infine le tavole.

5) Oneri compresi nel prezzo di appalto

– Oltre agli oneri derivanti dalle prescrizioni di cui ai precedenti punti della presente specifica, l'Appaltatore deve considerare compresi nel prezzo d'appalto tutti gli oneri qui di seguito riportati.

– Oneri per la pulizia del terreno consistente nel taglio di alberi, cespugli, arbusti, ecc., nell'estirpazione di radici, ceppaie ed altro materiale deperibile, fino alla distanza di 1 metro intorno all'area di scavo, raccolta e trasporto a discarica autorizzata di ogni sorta di rifiuto depositato nell'area delle lavorazioni, nel pieno rispetto della normativa vigente, ivi comprese le norme di sicurezza. In presenza di dubbi, l'Appaltatore deve immediatamente consultare il Coordinatore per la Sicurezza. Nel caso il terreno, pur essendo sopra la falda, sia ammolato in modo da non permettere il transito dei mezzi di scavo, lo stesso dovrà essere consolidato allo scopo con toutvenant o quant'altro, con onere a carico dell'Appaltatore e già considerato ristorato nelle rispettive voci di prezzo. Nel caso di piante ad alto fusto, i tronchi delle stesse, a richiesta della Committenza, devono essere accatastati a cura e spese dell'Appaltatore in luogo opportuno entro l'area di cantiere. Tutto il restante materiale rimosso od estirpato, deve essere allontanato dall'area del cantiere a cura e spese dell'Appaltatore.

– Oneri per il prelievo di campioni e l'analisi chimico-fisica per la caratterizzazione dell'escavo, secondo il DLgs 162/2005 (ex DM 471/1999), qualora si ritenga necessario ai fini della classificazione delle terre di scavo ovvero sia espressamente richiesto dalla DL.

– Oneri per trasporto e scarico totale o parziale del materiale scavato, asciutto o bagnato, dal luogo di scavo fino al luogo o ai luoghi di scarico all'interno dell'area del cantiere, scelti dalla Committenza, oppure fino alle pubbliche discariche o ad area di scarico autorizzata procurate a cura e spese dell'Appaltatore.

– Oneri in qualsiasi modo sostenuti per il livellamento del fondo degli scavi, la regolarizzazione delle pareti e/o delle scarpate e la formazione di eventuali gradoni.

– Oneri per opere provvisorie a sostegno degli scavi costituite da semplici sbadacchiature in legno e/o ferro, puntellamenti, armature di qualsiasi materiale, palancole provvisorie in legno e/o ferro, ecc. (escluse quelle tipo Larssen o simili), nonché gli oneri derivanti dalla presenza di dette opere provvisorie. Nessun compenso spetta all'Appaltatore per il mancato recupero, parziale o totale, del materiale impiegato in dette sbadacchiature, armature, palancole.

– Oneri per la formazione delle rampe di accesso al piano di sbancamento ed eventuale successivo reinterro.

– Oneri per la lavorazione in presenza di falda, anche salmastra o su terreno ammolato.

– Oneri per impedimenti che l'Appaltatore dovesse incontrare durante lo scavo, quali manufatti, murature, basamenti, cunicoli, fognature, linee elettriche, teste di pali di fondazione, ecc. e loro rimozione.

Rinterri e rilevati. - Per la formazione dei rilevati si impiegheranno in generale e salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di cui alla lettera a) precedente, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, dopo aver provveduto alla cernita, separazione e accatastamento dei materiali che si ritenessero idonei per la formazione di ossature, inghiaiamenti, costruzioni murarie ecc., i quali restano, se non diversamente ed espressamente comunicato dalla DL, di proprietà dell'Amministrazione come per legge. Potranno essere altresì utilizzate nei rilevati, per la loro formazione, anche le materie provenienti da scavi di opere d'arte sempreché disponibili ed egualmente ritenute idonee e previa la cernita e separazione dei materiali utilizzabili di cui sopra. Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, ed in particolare per la realizzazione del rilevato arginale, si provvederanno le materie occorrenti scavandole da cave di prestito che forniscano materiali riconosciuti pure idonei dalla Direzione dei lavori.

Il suolo costituente la base sulla quale si dovranno impiantare i rilevati che formano il corpo stradale, od opere consimili, dovrà essere accuratamente preparato, espurgandolo da piante, cespugli, erbe, canne, radici e da qualsiasi altra materia eterogenea, e trasportando fuori della sede del lavoro le materie di rifiuto.

La base dei rilevati, se ricadente su terreno pianeggiante, dovrà essere inoltre arata, e se cadente sulla scarpata di altro rilevato esistente o su terreno a declivio trasversale superiore al quindici per cento, dovrà essere preparata a gradini alti circa centimetri trenta, con inclinazione inversa a quella del rilevato esistente o del terreno. Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o ghiaiose

restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle che con l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte.

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.

La terra da trasportare nei rilevati dovrà essere anche essa previamente espurgata da erbe, canne, radici e da qualsiasi altra materia eterogenea e dovrà essere disposta in rilevato a cordoli alti da m 0,2 a 0,5 m, adeguatamente costipati con rullo vibrante o con rullo a piedi costipanti.

Successivamente saranno controllate le caratteristiche del terreno costipato mediante prove di densità in situ e di umidità, prove di permeabilità con permeometro a pozzetto o permeometro di Boutwell, oltre ad eventuali prove di carico su piastra. Gli oneri delle prove eseguite saranno totalmente a carico dell'Appaltatore.

Sarà obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso poiché già compreso nelle rispettive voci di prezzo, di dare ai rilevati, durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dell'asestamento delle terre, affinché, all'epoca del collaudo, i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle prescritte.

Qualora l'escavazione ed il trasporto avvengano meccanicamente si avrà cura che il costipamento sia realizzato costruendo il rilevato in strati di modesta altezza non eccedenti i 30 centimetri.

6) Rinterri addossati alle murature e riempimenti con pietrame

Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature dei manufatti o di altre opere qualsiasi dovrà essere usata ogni diligenza perché, la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza da tutte le parti, disponendo contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito. Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni o carretti non potranno essere scaricate direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere riprese poi e trasportate al momento della formazione dei suddetti rinterri.

Per tali movimenti di materie dovrà sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi per quella larghezza e secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione. È vietato di addossare terrapieni a manufatti di fresca costruzione. Tutte le ripartizioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a totale carico dell'Appaltatore. I riempimenti di pietrame a secco per drenaggi, fognature, vespai, banchettoni di consolidamento e simili, dovranno essere formati

con pietre da collocarsi in opera a mano e ben costipate, al fine di evitare cedimenti per effetto dei carichi superiori.

Per i drenaggi o fognature si dovranno scegliere le pietre più grosse e regolari e possibilmente a forma di lastroni per impiegarle nella copertura dei sottostanti pozzetti e cunicoli, ed usare negli strati inferiori il pietrame di maggiori dimensioni, impiegando, nell'ultimo strato superiore, pietrame minuto, ghiaia o anche pietrisco per impedire alle terre sovrastanti di penetrare o scendere, otturando così gli interstizi fra le pietre. Sull'ultimo strato di pietrisco si dovranno pigiare convenientemente le terre, con le quali dovrà completarsi il riempimento dei cavi aperti per la costruzione delle fognature o drenaggi.

7) Prescrizioni generali

Rinterri verranno effettuati mediante misto granulare compattato, steso a strati successivi di spessore compreso fra i 20 ed i 30 cm, costipato mediante aspersione d'acqua e rullato con rullo vibrante od altro mezzo meccanico idoneo, fino a raggiungere una densità secca non inferiore al 90% della compattezza ottimale (Proctor modificato norme AASHO).

Particolare attenzione dovrà essere posta quando si procederà al reinterro in prossimità di pareti che hanno ricevuto trattamenti di impermeabilizzazione, onde evitare il danneggiamento delle superfici trattate.

Identica attenzione deve essere posta nel riporto in misto granulare proveniente da cave di prestito, quale reinterro sopra il piano di posa delle fondazioni o di riempimento, pure da stendere a strati successivi e rullati a mezzo di rullo vibrante pesante e/o rane vibranti.

8 Oneri compresi nel prezzo di appalto

Oltre agli oneri derivanti dalle prescrizioni di cui ai precedenti punti della presente specifica, l'Appaltatore deve considerare compresi nel prezzo anche quelli conseguenti a:

- la predisposizione ed il disarmo di eventuali armature, impalcature, puntellamenti e le relative perdite parziali o totali di legname e ferri impiegati;
- la lavorazione e/o vagliatura del materiale ottenuto dagli scavi o all'approvvigionamento dei materiali da cave di prestito;
- la formazione di eventuali rampe, piste di accesso, ecc. (scavi, riporti, costipamenti);
- l'effettuazione di eventuali prove di laboratorio sui materiali, e per verificare il raggiungimento delle densità richieste; le prove suddette saranno definite, nel numero e nelle modalità, dalla Stazione Appaltante tramite la Direzione Lavori;
- l'esecuzione della stesa del materiale e del relativo compattamento, sia a mano che con mezzi meccanici speciali, in spazi molto ridotti, sotto ed attorno a tubazioni e comunque in punti di difficile accessibilità.

Art. 54
RIEMPIMENTI

Si intendono per riempimenti i riporti di materiali atti a colmare fossi o cavi naturali ed artificiali (delimitati, quindi, perimetralmente dal terreno o dalle strutture) effettuati come in appresso.

A meno di quanto riguarda la profilatura delle scarpate, i riempimenti devono essere effettuati con le medesime modalità e prescrizioni richieste per i rilevati al sensi del precedente articolo

Parte terza

Art. 55
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Fermo restando il costo dei lavori nel caso di appalto a corpo, la cui contabilizzazione sarà effettuata in percentuale con riferimento allo stato finale, le norme generali di misurazione per la contabilizzazione in caso di redazione di perizie o per la contabilizzazione dei lavori a misura e gli oneri e magisteri compresi nelle varie lavorazioni, si intendono stabiliti come di seguito:

Scavi in genere

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli scavi in genere l'Appaltatore deve ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare:

- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;
- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza ed anche in presenza d'acqua;
- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in elenco prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;
- per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;
- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato, comprese le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;
- per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo e sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;
- per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.

La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi:

- il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;
- gli scavi di fondazione e per la posa delle condotte, se non diversamente specificato nelle singole voci dei lavori, saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione o la larghezza prescritta per le condotte per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato.

Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi già compreso e compensato con il prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo.

Per gli scavi di fondazione da eseguire con l'impiego di casseri, paratie o simili strutture, si intende compensato nella rispettiva voce di prezzo anche lo scavo per lo spazio occupato dalle strutture stesse.

I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondità, nello stesso elenco dei prezzi. Pertanto la valutazione dello scavo risulterà definita per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.

Rilevati e rinterri

Il volume dei rilevati sarà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti come per gli scavi di sbancamento. I rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo misurato in opera. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito.

Tubazioni in genere

Le tubazioni saranno normalmente valutate al metro lineare per il loro effettivo sviluppo. Se non diversamente specificato nelle relative voci di contratto, saranno compresi tutti quei pezzi speciali necessari per giunzioni, curve, derivazioni e montaggio di apparecchiature.

Strutture stradali

Saranno computate a metro quadrato finito in opera, secondo gli spessori previsti dal computo metrico, compresa la possibilità da parte della DL di richiedere l'estrazione delle carote per la verifica della compattazione richiesta..

Conglomerato cementizio armato

Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore, compreso il ferro per le armature,

sarà valutato per il suo volume effettivo.

Gli oneri per i casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, le eventuali opere provvisorie, l'onere della legatura dei singoli elementi dell'armatura, la posa in opera della stessa e gli sfridi sono compresi nella voce di prezzo.

Rivestimenti

I prezzi dei rivestimenti previsti in elenco, saranno applicati alle superfici od ai volumi, dei materiali in opera, determinati con i criteri di cui al presente articolo, comma 9.

Ogni onere derivante dall'osservanza delle norme di posa, si intende compreso nei prezzi di posa specificatamente detti prezzi comprendono gli oneri per lo scarico in cantiere, il deposito e la provvisoria protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto ed il sollevamento dei materiali a qualunque altezza, con eventuale protezione, copertura o fasciatura; per ogni successivo sollevamento e per ogni ripresa con boiacca di cemento od altro materiale, per la fornitura di lastre di piombo, di grappe, staffe, chivette, perni occorrenti per il fissaggio; per ogni occorrente scalpellamento delle strutture murarie e per la successiva chiusura e ripresa delle stesse, per la stuccatura dei giunti, per la pulizia accurata e completa, per la protezione a mezzo di opportune opere provvisorie delle pietre già collocate in opera, e per tutti i lavori che risultassero necessari per il perfetto rifinito dopo la posa in opera, escluse solo le prestazioni dello scalpellino e del marmista per i ritocchi ai pezzi da montarsi, solo quando le pietre o marmi non fossero forniti dall'Appaltatore stesso.

I prezzi di elenco sono pure comprensivi dell'onere dell'imbottitura dei vani dietro i pezzi, fra i pezzi stessi o comunque tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un buon collegamento e, dove richiesto, un incastro perfetto.

Il prezzo previsto per la posa delle pietre, anche se la fornitura è affidata all'Appaltatore, comprende altresì l'onere dell'eventuale posa in diversi periodi di tempo, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti all'Appaltatore dalla stazione appaltante, con ogni inerente gravame per spostamento di ponteggi e di apparecchi di sollevamento.

Noli

Nei prezzi per noli è compresa ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera efficienti e pronti all'uso. Sono inoltre comprese le quote di ammortamento, le spese di manutenzione, i pezzi di ricambio, i periodi di inoperosità, le spese generali ed il beneficio dell'Impresa. Sono inoltre comprese le spese di attracco, di salpamento e gli oneri portuali.

Nei prezzi per i trasporti, per il funzionamento dei mezzi d'opera, si intendono altresì compresi il personale necessario con tutti gli oneri del precedente capo dell'elenco dei prezzi, il carburante, gli olii, i grassi e quanto occorra per dare funzionanti i mezzi noleggiati.

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
1	E.22.10.130.A	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Lastricato di nuovi basole scelte da cave nazionali forniti di certificato di provenienza, lavorate a puntillo sulla faccia ed a scalpello negli assetti, poste in opera con malta mista a sabbia o a secco su letto di sabbia di altezza pari a 10 cm, compreso lo spianamento del fondo stradale, la sigillatura e/o bitumatura: con basole di I scelta di spessore pari a 18 cm Al m ² Euro centoquarantuno/61	m ²	€ 141,61
2	U.05.10.90.B	SCAVI E DEMOLIZIONI Disfacimento di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarosa o similari, compreso ogni onere e magistero, con accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino a una distanza massima di 10 km, asporto del materiale di allettamento e pulizia del sottofondo Posti su sabbia eseguito senza recupero del materiale Al m ² Euro due/37	m ²	€ 2,37
3	E.01.10.20.A	PREPARAZIONE DELLE AREE Scavo di splateamento eseguito con mezzi meccanici In rocce sciolte Al m ³ Euro quattro/58	m ³	€ 4,58
4	E.01.60.20.S	SMALTIMENTI Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata.L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire.Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Rifiuti da pietre o marmi non palabili CER 01.04.13 Al t Euro tre/20	t	€ 3,20
5	E.01.50.20.A	MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta Al m ³ Euro ventiquattro/65	m ³	€ 24,65
6	E.03.10.10.A	CALCESTRUZZI CASSEFORMI E FERRO PER CEMENTO ARMATO Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseformi, e ferro		

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
7	E.03.40.10.A	di armatura, con resistenza caratteristica: Rck 5 Al m³ Euro ottantatre/09 ARMATURE Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 23/09/2005 fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ed ogni altro onere, nonché, tutti gli oneri relativi ai controlli di legge Acciaio in barre per armature Al kg Euro uno/03	m³	€ 83,09
8	U.10.50.200.A	Sovrapprezzo a tutte le voci precedenti per lavori marittimi da svolgersi: Ischia (Percentuale 25 %) cad Euro venticinque/00	kg	€ 1,03
9	U.10.NP6	Fornitura e posa in opera, con malta di cemento, di mattoncini prefabbricati di colore giallo per delineatura aree di manovra Al m Euro quaranta/10 01/08/2012	cad	€ 25,00
			m	€ 40,10

ANALISI DI PREZZO NP1

DESCRIZIONE INTERVENTO

Fornitura e posa in opera, con malta di cemento, di mattoncini prefabbricati autobloccanti di colore giallo per delineatura aree di manovra

a) Materiali e provviste :

mattoncini prefabbricati autobloccanti
di colore giallo per delineatura aree di
manovra

n. 5 pz /ml	5.00	€/cad	2.00	€	10.00
sabbia	0,005 mc/ml	€/mc	11.79	€	0.54
cemento	0,3 qli/mc	€/ql	9.20	€	0.13
			Sommano	€	10.66

b) Mano d'opera

Operaio specializzato	ore	0.4	€/ora	26.73	€	10.69
Operaio qualificato	ore		€/ora	24.76	€	-
n. operaio comune	ore	0.4	€/ora	22.27	€	8.91
			Sommano	€	19.60	

c) Trasporti e noli a caldo

Autocarro ribaltabile portata q.li 80	q.le/Km	20	€/q.le/Km	0.1	€	2.00
			Sommano	€	2.00	

d) Sommano voci (a+b+c)

€
€
€ 32.26

e) Spese Generali

13% d

€ 4.19

f) Utili impresa

10% {d} + e}}

€ 3.65

TOTALE d)+e)+f)

€ 40.10

€

N.B. I costi unitari indicati si riferiscono alla Tabella dei Prezzi del Provveditorato
alle OO.PP. Per la Campania al Set/ott 2010

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo		
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale	
Computo										
1	E.22.10.130.A	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Lastricato di nuovi basole scelte da cave nazionali forniti di certificato di provenienza, lavorate a puntillo sulla faccia ed a scalpello negli assetti, poste in opera con malta mista a sabbia o a secco su letto di sabbia di altezza pari a 10 cm, compreso lo spianamento del fondo stradale, la sigillatura e/o bitumatura: con basole di l scelta di spessore pari a 18 cm								
						2680.00			2.680.00	
					Sommano	m ²	2.680.00	141.61	379.514.80	379.514.80
2	U.05.10.90.B	SCAVI E DEMOLIZIONI Disfacimento di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarosa o similari, compreso ogni onere e magistero, con accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino a una distanza massima di 10 km, asporto del materiale di allettamento e pulizia del sottofondo Posti su sabbia eseguito senza recupero del materiale								
				2680					2.680.00	
					Sommano	m ²	2.680.00	2.37	6.351.60	6.351.60
3	E.01.10.20.A	PREPARAZIONE DELLE AREE Scavo di splatemento eseguito con mezzi meccanici In rocce sciolte								
				2680		0.2			536.00	
					Sommano	m ³	536.00	4.58	2.454.88	2.454.88

4	E.01.60.20.S	SMALTIMENTISmaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata.L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire.Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Rifiuti da pietre o marmi non palabili CER 01.04.13								
		Cubetti e sottofondo		2680		0.2			536.00	
		materiale scavo alloggio soletta		2680		0.2			536.00	
					Sommano	t	1.072.00	3.20	3.430.40	3.430.40
5	E.01.50.20.A	MOVIMENTAZIONI E TRASPORTITrasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta								
						1072			1.072.00	
					Sommano	m³	1.072.00	24.65	26.424.80	26.424.80
6	E.03.10.10.A	CALCESTRUZZI CASSEFORMI E FERRO PER CEMENTO ARMATOCalcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseformi, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: Rck 5								
				2680		0.2			536.00	
					Sommano	m³	536.00	83.09	44.536.24	44.536.24


7	E.03.40.10.A	ARMATURE Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 23/09/2005 fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ed ogni altro onere, nonché, tutti gli oneri relativi ai controlli di legge Acciaio in barre per armature								
				2680		17.6			47.168.00	
					Sommano	kg	47.168.00	1.03	48.583.04	48.583.04
8	U.10.NP6	Fornitura e posa in opera, con malta di cemento, di mattoncini prefabbricati di colore giallo per delineatura aree di manovra								
				95.16					95.16	
					Sommano	m	95.16	40.10	3.815.92	3.815.92
9	U.10.50.200.A	Sovrapprezzo a tutte le voci precedenti per lavori marittimi da svolgersi: Ischia (Percentuale 25 %)								
				5151.11					5.151.11	
					Sommano	cad	5.151.11	25.00	128.777.75	128.777.75
SOMMANO									643.889,15	



Regione Campania
Settore Demanio Marittimo, Navigazione,
Porti, Aeroporti e OO.MM.

POR CAMPANIA 2007-2013 - ASSE IV -
Obiettivo Specifico 4E - Obiettivo Operativo 4.8a

PORTO DI ISCHIA : LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE BANCHINE PORTO COMMERCIALE



PROGETTO ESECUTIVO

Progettista:
Ing. Renato Mennitti

Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Alfredo Rozza

Dirigente del Servizio
dr.ssa Maria Sofia di Grado

Dirigente del Settore
arch. Massimo Pinto

ELABORATO	TAV. 1	TITOLO ELABORATO : Planimetria generale con indicazione interventi
Data : gennaio 2011		Aggiornato il:

V.ti di approvazione :



BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA



Cassa Edile

SPORTELLO UNICO PREVIDENZIALE

per la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
e
Denuncia di Nuovo Lavoro per l'Inail (DNL)

MODULO UNIFICATO

RICHIESTA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

1) PER VERIFICA AUTODICHIARAZIONE LAVORI PUBBLICI

Quadri da compilare : "A" + "B" a cura della Stazione Appaltante

2) PER APPALTI / SUBAPPALTI DI LAVORI PUBBLICI

Quadri da compilare : "A" + "B" a cura dell'Impresa o della Stazione Appaltante

3) PER APPALTI DI FORNITURE

Quadro da compilare : "C" a cura dell'Impresa o della Stazione Appaltante

4) PER APPALTI DI SERVIZI

Quadro da compilare : "C" a cura dell'Impresa o della Stazione Appaltante

5) PER LAVORI PRIVATI IN EDILIZIA

Quadri da compilare : "C" a cura dell'Impresa

**6) PER ATTESTAZIONE SOA / ISCRIZIONE ALBO FORNITORI / AGEVOLAZIONI
/ FINANZIAMENTI / SOVVENZIONI/AUTORIZZAZIONI**

Quadro da compilare : "C" a cura dell'Impresa o della SOA



Modulo unificato	Quadro A	C.I.P. / Prot.	
A1	<input type="checkbox"/>	Richiesta di regolarità contributiva per appalto di lavori pubblici per:	
A2	<input type="checkbox"/>	Verifica autodichiarazione alla data del ___/___/___	
A3	<input type="checkbox"/>	Aggiudicazione gara d'appalto alla data del ___/___/___	
A4	<input type="checkbox"/>	Stipula contratto	
A5	<input type="checkbox"/>	Stipula convenzione	
A6	<input type="checkbox"/>	Rilascio concessione	
A7	<input type="checkbox"/>	Stato di avanzamento alla data del ___/___/___ (3)	
A8	<input type="checkbox"/>	Liquidazione finale e regolare esecuzione alla data del ___/___/___ (3)	
A9	<input type="checkbox"/>	Denuncia di nuovo lavoro per l'INAIL (SOLO PER VIA TELEMATICA)	
A10	Specifica sui lavori oggetto del certificato		<input type="checkbox"/> appalto <input type="checkbox"/> subappalto
A11	Tipo richiedente		<input type="checkbox"/> Azienda <input type="checkbox"/> Intermediario <input type="checkbox"/> Stazione Appaltante
I COMMITTENTE / STAZIONE APPALTANTE (1)			
1	Codice Fiscale *	E-mail	<input type="checkbox"/> PEC
2	Denominazione / ragione sociale *		
3	Indirizzo *	<i>cap</i>	<i>Comune</i>
		<i>Via/Piazza</i>	<i>Pr</i>
II CANTIERE / LUOGO DEI LAVORI			
1	Denominazione *		
2	Descrizione delle opere *		
3	Indirizzo *	<i>cap</i>	<i>Comune</i>
		<i>Via/Piazza</i>	<i>Pr</i>
III APPALTO			
1	Protocollo n. *	Del *	Gara d'appalto n.
2	Codice univoco di individuazione dell'intervento (2)		Tipo di appalto*
IV APPALTATORE			
1	Codice Fiscale *	E-mail	<input type="checkbox"/> PEC
2	Denominazione / ragione sociale *		
3	Sede legale *	<i>cap</i>	<i>Comune</i>
		<i>Via/Piazza</i>	<i>Pr</i>

(*) campo obbligatorio

(1) dati relativi a chi affida l'appalto

(2) campo obbligatorio se è stato barrato il rigo A7 oppure A8

(3) data valida solo per le Casse Edili

Luogo / data
.....

firma richiedente
.....



Modulo unificato	Quadro B	C.I.P. /Prot.	
I IMPRESA (appaltatrice / subappaltatrice)			
1	Codice Fiscale *	E-mail <input type="checkbox"/> PEC (4)	Fax (3)
2	Denominazione / Ragione Sociale *		
3	Sede legale *	cap	Comune Pr
		Via/Piazza	N°
4	Sede operativa/indirizzo attività *	cap	Comune Pr
		Via/Piazza	N°
5	Recapito corrispondenza *	<input type="checkbox"/> sede legale	<input type="checkbox"/> sede operativa <input type="checkbox"/> e-mail PEC(2)
6	Tipo impresa *	<input type="checkbox"/> impresa	<input type="checkbox"/> lavoratore autonomo
7	Lavori *	<input type="checkbox"/> eseguiti	<input type="checkbox"/> da eseguire
8	C.C.N.L. applicato *	<input type="checkbox"/> EDILIZIA <input type="checkbox"/> Altri SETTORI (vedi istruzioni)	
9	Dimensione aziendale (1)	<input type="checkbox"/> da 0 a 5 <input type="checkbox"/> da 6 a 15	<input type="checkbox"/> da 16 a 50 <input type="checkbox"/> da 51 a 100 <input type="checkbox"/> oltre 100
10	Data inizio lavori eseguiti / da eseguire direttamente (1)	___/___/___ <input type="checkbox"/> effettiva <input type="checkbox"/> presunta	Data fine lavori eseguiti / da eseguire direttamente (1) ___/___/___ <input type="checkbox"/> effettiva <input type="checkbox"/> presunta
11	Sospensione lavori	Dal	Al
12	Importo lavori (Iva esclusa) Euro (1)	Incidenza percentuale di manodopera (1)	
13	Quota percentuale subappalto (1)		
II ENTI PREVIDENZIALI			
1	INAIL - codice ditta *	INAIL - Posizioni assicurative territoriali *	
2	INPS - matricola azienda * INPS - ProvCom(ISTAT)Prog	INPS - sede competente * INPS - sede competente	
3	INPS - posizione contributiva individuale titolare / soci imprese artigiane/agricoltori *	INPS - sede competente *	
4	CASSA EDILE - codice impresa*	CASSA EDILE - codice cassa *	
III LAVORAZIONI (Vedere le codifiche allegate alle istruzioni per la compilazione)			
1	Codice lavorazione *	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ Es.: costruzioni edili in genere – nuove costruzioni – scavi di sbancamento 01001002	

(*) campo obbligatorio

(1) campo obbligatorio se è stato barrato un rigo da A4 ad A8 del quadro A

(2) Il recapito della corrispondenza via PEC è possibile solamente per le richieste che contengono l'iscrizione alla Cassa Edile

(3) Il campo è obbligatorio in assenza di email-PEC

(4) Il campo è obbligatorio in assenza di numero Fax

Luogo /data
.....

firma richiedente
.....

MODELLO "A"
Domanda di partecipazione

Regione Campania
Settore Demanio Marittimo, Navigazione, Porti,
Aeroporti, OO.MM.
Centro Direzionale is. c/3 – 19° piano
80143 – NAPOLI

Oggetto dell'appalto:

POR FESR 2007/2013 ASSE IV – OBIETTIVO SPECIFICO 4E -OBIETTIVO OPERATIVO. 4.8b “La Regione in Porto”– PORTO DI ISCHIA - Lavori di ripavimentazione banchine porto commerciale

CIG 4390740943

CUP B37D08000030006

Il sottoscritto

nato il..... a

in qualità di

dell'impresa.....

con sede in

con codice fiscale n.

con partita IVA n.....

CHIEDE

Di partecipare alla procedura aperta indicata in epigrafe come:

- impresa singola
- capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese
- capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le imprese.....
- mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le imprese.....

.....
□ operatore economico, ai sensi dell'art. 3, comma 22 del D.lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., stabilito in altro Stato membro, costituito conformemente alla legislazione vigente nel proprio Paese di appartenenza

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

Ai fini del possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.,

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né di avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

oppure

che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall'organo giudiziario competente in base alle condizioni e con il procedimento previsto dal capo IX (artt. 143-145) del R.D., n. 267/42 (legge fallimentare);

oppure

che è venuta meno l'incapacità a contrarre - prevista nei casi di amministrazione controllata (art. 187 e s.s. legge fallimentare) e di concordato preventivo (art. 160 e s.s. legge fallimentare) - per revoca (art. 192 legge fallimentare) o per cessazione dell'amministrazione controllata (art. 193 legge fallimentare), ovvero per chiusura del concordato preventivo - attraverso il provvedimento del giudice delegato che accerta l'avvenuta esecuzione del concordato (artt. 185 e 136 legge fallimentare) ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso (art. 186 legge fallimentare);

oppure

che si è concluso il procedimento dell'amministrazione straordinaria di cui al d.lgs., n. 270/99;

b) che non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31/5/1965 n. 575 nei confronti dei soggetti richiamati dall'art. 38, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii; (titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; soci e direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico e socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società);

c) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, e che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 nei confronti dei soggetti richiamati dall'art. 38, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii. (titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttore tecnico e socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio);

oppure

che è venuta meno – nei confronti dei soggetti richiamati dall'art. 38, comma 1, lett. b e c del D.lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii. condannati con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all'art. 51 comma 3 bis del codice di procedura penale (associazione a delinquere di tipo mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti) – l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione a causa della concessione del provvedimento di riabilitazione;

oppure

che nei confronti dei soggetti richiamati dall'art. 38, comma 1, lett. b e c del D.lgs. n. 163/06 condannati con sentenza definitiva, il reato è stato depenalizzato ovvero è intervenuta la riabilitazione ovvero il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero la condanna medesima è stata revocata;

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della L. n. 55/90

oppure

che è intercorso oltre un anno dall'accertamento definitivo della violazione e la violazione è stata rimossa;

e) di non aver commesso violazioni gravi, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'impresa ha sede e che l'Ufficio dell' Agenzia delle Entrate territorialmente competente è: Agenzia delle Entrate di.....(si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte o tasse per un importo superiore a euro 10.000,00 ai sensi dell'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis del D.P.R. n. 602/1973)

h) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l'impresa ha sede;(si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 2, comma 2 del D.lgs n. 210/2002 convertito con modificazioni, dalla L. n. 266/2002)

l) di essere in regola, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

oppure

di non essere soggetto agli obblighi previsti dalle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36 bis, comma 1 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;

m-bis) che nei propri confronti, ai sensi dell'art. 40, comma 9-quater, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

m-ter) che non risultano iscritte nell'Osservatorio dei contratti pubblici segnalazioni a proprio carico di omessa denuncia dei reati previsti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/91 convertito dalla Legge n. 203/91, emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a giudizio formulate nell'anno antecedente alla trasmissione della lettera di invito;

m-quater)

1) di non essere in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 c.c. (controllo diretto o come controllante o come controllato) nè in una qualsiasi relazione anche di fatto con nessun partecipante alla medesima procedura, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

oppure

di essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. e di aver formulato autonomamente l'offerta.

A tal fine dichiara che il concorrente con cui sussiste tale situazione è la ditta/Impresa/Società.....

.....(denominazione, ragione sociale, codice fiscale e sede) ed allega, in separata busta chiusa, i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

2) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato autonomamente l'offerta.

3) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

n) di essere in possesso dell'attestato SOA per la categoria indicata nel presente disciplinare;

o) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001

oppure

di essersi avvalso dei predetti piani individuali di emersione ma di aver concluso il periodo di emersione;

p) che nessuno dei soggetti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii. è cessato dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando

oppure

che è/sono cessato/i dalla carica il/i seguente/i soggetto/i

.....

.....
nei cui confronti non è stata emanata alcuna sentenza penale di condanna passata in giudicato;

oppure

che è/sono cessato/i dalla carica il/i seguente/i soggetto/i

.....
.....
nei cui confronti è stata emanata una sentenza penale di condanna passata in giudicato, in seguito alla quale l'Impresa dimostri che vi sia stata completa e ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;

q) di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di

per la seguente attività.....
.....
.....
.....

e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti

- numero di iscrizione.....
- data di iscrizione.....
- durata della ditta/data termine.....
- forma giuridica.....
- titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza);

.....
.....
.....
.....
r) che l'impresa di cui è titolare/legale rappresentante rientra nella definizione di micro/piccola/media impresa ai sensi del decreto del Ministero Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. 238 del 12/10/2005, ed in particolare è una (barrare la casella di interesse):

- micro impresa, possedendo tra gli altri i seguenti requisiti (come da definizioni della normativa sopra richiamata):
- meno di 10 dipendenti
 - un fatturato annuo inferiore a 2 milioni di euro (oppure un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro)

- ❑ piccola impresa, possedendo tra gli altri i seguenti requisiti (come da definizioni della normativa sopra richiamata):
 - meno di 50 dipendenti
 - un fatturato annuo inferiore a 10 milioni di euro (oppure un totale di bilancio inferiore a 10 milioni di euro)
- ❑ media impresa, possedendo tra gli altri i seguenti requisiti (come da definizioni della normativa sopra richiamata):
 - meno di 250 dipendenti
 - un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro (oppure un totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro)

(nel caso di consorzi di cui all'articolo 34 del Dlgs 163/06 e ss.mm.ii.)

s) di concorrere per i seguenti consorziati: *(indicare denominazione, sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato e specificare per ciascun consorziato se rientra nella definizione di micro/piccola/media impresa ai sensi del decreto del Ministero Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. 238 del 12/10/2005):*

.....

(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):

che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a.....;
 che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;

t) di essere in regola con gli obblighi di regolarità contributiva (INPS, INAIL, CASSA EDILE) e che le posizioni previdenziali sono le seguenti:

- INAIL: codice ditta; posizioni assicurative territoriali.....
- INPS: matricola aziendasede competenteposizione contributiva
- CASSA EDILE: codice impresa.....codice cassa.....

u) di essere iscritto, nel caso di cooperative o consorzi fra cooperative, nell'apposito Registro Prefettizio o nello schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro;

DICHIARA INFINE

- aa) di aver accuratamente e compiutamente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recata sul luogo di esecuzione dei lavori e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali posti a base di gara adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta presentata;
- bb) di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per la fornitura del servizio, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- cc) di avere considerato, nel formulare l'offerta, tutte le eventuali difficoltà ed oneri connessi alla necessità di dover ottemperare, durante la fornitura del servizio, a tutte le disposizioni impartite dagli enti e/o autorità competenti;
- dd) di rinunciare pertanto fin d'ora, qualunque possa risultare in concreto l'incidenza sulla sua prestazione delle difficoltà, soggezioni ed oneri derivanti dalle cause indicate ai punti che

- precedono, a richiedere indennizzi, risarcimenti e compensi aggiuntivi rispetto al corrispettivo contrattuale;
- ee) accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d'appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto;
- ff) di prendere conoscenza e tener conto, nella formulazione dell'offerta, delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere fornito il servizio;
- gg) di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- hh) di essere a conoscenza e di accettare espressamente che il contratto prevede l'affidamento a misura delle opere, di aver valutato ogni implicazione ed onere e di averne tenuto conto nel formulare la propria offerta.
- ii) di essere a conoscenza e di accettare espressamente che il contratto prevede, ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D.M. LL.PP. n. 145 del 19/4/2000, che sono a carico dell'appaltatore le varianti progettuali imputabili ad errori o omissioni progettuali ed in particolare l'onere della nuova progettazione le maggiori spese, le penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione e gli ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante.
- ll) di non avere nulla a pretendere nei confronti della Committente nell'eventualità che la procedura di gara, per qualunque motivo, venga sospesa o annullata;
- mm) ai fini delle comunicazioni (ex artt. 46, 48, 79 etc. del D.lgs 163/2006) relative al presente appalto di eleggere domicilio in..... (....) via.....n.....cap.....fax.....email..... PEC.....ed autorizza la stazione appaltante ad utilizzare anche il fax indicato;
- nn) di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante qualunque variazione del proprio indirizzo, recapito telefonico, fax, e.mail e indirizzo PEC
- oo) che il nominativo del legale rappresentante dei soci, degli amministratori e dei direttori tecnici è il seguente:

Data

FIRMA

N.B.

La **domanda di partecipazione alla gara** deve essere sottoscritta con firma leggibile, a pena di esclusione:

- dal legale rappresentante o dal titolare, in caso d'impresa singola;
- dal rappresentante dell'impresa mandataria in caso di associazioni temporanee, consorzi stabili o consorzi di cui all'art 34, comma 1, lett. b) ed e) D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., già costituiti al momento della presentazione della domanda di partecipazione;
- dai legali rappresentanti di tutte le imprese e degli altri soggetti che si impegnano a costituirsi in associazione o consorzio successivamente all'aggiudicazione.

In alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, pena esclusione, copia fotostatica del documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità.

Nel caso in cui la domanda sia sottoscritta dal procuratore del legale rappresentante, ad essa va allegata, a pena di esclusione, la relativa procura.

Le **dichiarazioni** di cui ai punti b), c) devono essere rese anche dai soggetti richiamati dall'art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii. (titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; soci e direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico e socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società)

MODELLO A1
IN BOLLO**Oggetto dell'appalto:****POR FESR 2007/2013 ASSE IV – OBIETTIVO SPECIFICO 4E -OBIETTIVO OPERATIVO. 4.8b “La Regione in Porto”– PORTO DI ISCHIA -Lavori di ripavimentazione banchine porto commerciale****CIG 4390740943****CUP B37D08000030006****OFFERTA ECONOMICA**Importo a base d'appalto: € **643.889,15**+IVAImporto soggetto a ribasso: € **623.560,85**+ IVAOneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) : € **20.328,30** +IVA

La sottoscritta Impresa

con sede legale in via.....

Codice Fiscale ; Partita Iva

Tel: FAX E-MAILpec.....

dopo aver preso piena conoscenza di tutti gli atti tecnici ed amministrativi e di tutte le condizioni contrattuali, per l'aggiudicazione dell'appalto a suo favore ed intendendo compreso e compensato nel prezzo offerto ogni altro onere previsto nel Capitolato,

offre il ribasso del: (*percentuale di ribasso in cifre*) %(*percentuale di ribasso in lettere*)sull'importo soggetto a ribasso pari ad € **623.560,85**, corrispondente all'importo netto di:€ (*importo in cifre*)Euro (*importo in lettere*).Lì, (*luogo e data*) In fede**SOTTOSCRIZIONE DELL'IMPRESA/E (*)**

(nome e cognome del titolare/i o del legale/i rappresentante/i):

.....
.....
.....
.....**Istruzioni per la compilazione:**

(*) L'offerta deve essere sottoscritta con firma leggibile, a pena di esclusione:

- dal legale rappresentante o dal titolare, in caso d'impresa singola;
- dal rappresentante dell'impresa mandataria in caso di associazioni temporanee, consorzi stabili o consorzi di cui all'art 34, comma 1, lett. b) ed e) D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., già costituiti al momento della presentazione della domanda di partecipazione;
- dai legali rappresentanti di tutte le imprese e degli altri soggetti che si impegnano a costituirsi in associazione o consorzio successivamente all'aggiudicazione.

In alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, pena esclusione, copia fotostatica del documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità.

Nel caso in cui la domanda sia sottoscritta dal procuratore del legale rappresentante, ad essa va allegata, a pena di esclusione, la relativa procura.

MODELLO B

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 8 DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA' SOTTOSCRITTO TRA IL PREFETTO DI NAPOLI E LA REGIONE CAMPANIA

Oggetto dell'appalto:

POR FESR 2007/2013 ASSE IV – OBIETTIVO SPECIFICO 4E -OBIETTIVO OPERATIVO. 4.8b “La Regione in Porto”– PORTO DI ISCHIA - Lavori di ripavimentazione banchine porto commerciale

CIG 4390740943

CUP B37D08000030006

Il sottoscritto, nato a il in qualità di legale rappresentante della ditta con sede in....., via, (P. IV A.), iscritta al nr. del registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio di

DICHIARA

secondo quanto previsto dal Protocollo di Legalità sottoscritto da Regione Campania, Amministrazione Provinciale, Prefettura di Napoli, Comune di Napoli, ANCI Campania e Camera di Commercio in data 01/08/2007(delibera di presa d'atto n. 1601 del 07/09/2007)

1. di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
2. di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate, imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere);
3. di impegnarsi a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa;
4. di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile;
5. di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
6. di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche

DICHIARA ALTRESI'

Di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari e ad eventuali successive variazioni;

li.

IN FEDE

(*)*N.B. Il modello deve essere sottoscritto con firma leggibile, a pena di esclusione:*

- dal legale rappresentante o dal titolare, in caso d'impresa singola;
- dal rappresentante dell'impresa mandataria in caso di associazioni temporanee, consorzi stabili o consorzi di cui all'art 34, comma 1, lett. b) ed e) D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., già costituiti al momento della presentazione della domanda di partecipazione;
- dai legali rappresentanti di tutte le imprese e degli altri soggetti che si impegnano a costituirsi in associazione o consorzio successivamente all'aggiudicazione.

In alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, pena esclusione, copia fotostatica del documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità.

Nel caso in cui la domanda sia sottoscritta dal procuratore del legale rappresentante, ad essa va allegata, a pena di esclusione, la relativa procura.

MODELLO "B1"

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
CONCERNENTE L'INESISTENZA DI CAUSE D'ESCLUSIONE
DALLE GARE D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI**

Oggetto dell'appalto:

POR FESR 2007/2013 ASSE IV – OBIETTIVO SPECIFICO 4E -OBIETTIVO OPERATIVO. 4.8b "La Regione in Porto"– PORTO DI ISCHIA - Lavori di ripavimentazione banchine porto commerciale

CIG 4390740943

CUP B37D08000030006

Il/La sottoscritto/a
nato/a a..... il residente nel Comune di
Prov Via/Piazza
nella sua qualità di (*)dell'impresa:

.....
con sede in cod.fisc..... con partita IVA;
consapevole che le dichiarazioni mendaci incorreranno nel e sanzioni di cui all' art. 76 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità :

- a) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965,n. 575
- b) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, e che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18

Ovvero

Che sono state pronunciate nei propri confronti:

(Il dichiarante dovrà indicare anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione)

Data.....

(Firma per esteso del dichiarante)

Allegare copia fotostatica non autenticata, di un documento d'identità del dichiarante, in corso di validità.

***N.B.** La presente dichiarazione deve essere presentata:

dal titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dal socio e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttore tecnico e **socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci**, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

MODELLO B2**DICHIARAZIONE (*) CONCERNENTE L'INESISTENZA DI CAUSE D'ESCLUSIONE
DALLE GARE D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI
(soggetti cessati dalla carica nell'anno precedente)
(art. 38, comma 1 lettera c) del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii)****Oggetto dell'appalto:****POR FESR 2007/2013 ASSE IV – OBIETTIVO SPECIFICO 4E -OBIETTIVO OPERATIVO. 4.8b “La Regione in Porto”– PORTO DI ISCHIA - Lavori di ripavimentazione banchine porto commerciale****CIG 4390740943****CUP B37D0800030006**

Il/La sottoscritto/a
nato/a a..... il residente nel Comune di
Prov Via/Piazza
nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa:

.....
con sede in cod.fisc..... con partita IVA;
consapevole che le dichiarazioni mendaci incorreranno nel e sanzioni di cui all' art. 76 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA

che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando non ci sono stati soggetti cessati dalla carica
OVVERO

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità:

- l'inesistenza di cause d'esclusione dalle gare d'appalto per l'esecuzione di lavori pubblici di cui alla lettera c),
comma 1, dell'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, relativa ai soggetti cessati dalla carica
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando

(Ovvero)

- che è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.c.,
ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006, nei confronti dei seguenti soggetti cessati dalla
carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando:

1) soggetto:

generalità piene ; ruolo:

Condanna / sentenza):

2) soggetto:

generalità piene ; ruolo:

Condanna / sentenza):

In merito, si dimostra di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata, mediante:
di cui alla documentazione allegata).

Il dichiarante dovrà indicare anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.

....., lì,

IN FEDE

.....

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

(*) La dichiarazione dovrà essere effettuata per ogni soggetto interessato cessato dalla carica di:

- Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali;
- Tutti i soci e direttori tecnici per le società in nome collettivo;
- Tutti gli accomandatari e direttori tecnici per le società in accomandita semplice;
- Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttori tecnici **e socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci**, per gli altri tipi di società.

Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità del soggetto dichiarante. In caso contrario, la firma dovrà essere autenticata ai sensi della L 445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara).

MODELLO B3

**DICHIARAZIONE
IN MATERIA DI SUBAPPALTO**

Oggetto dell'appalto:

POR FESR 2007/2013 ASSE IV – OBIETTIVO SPECIFICO 4E -OBIETTIVO OPERATIVO. 4.8b “La Regione in Porto”– PORTO DI ISCHIA - Lavori di ripavimentazione banchine porto commerciale

CIG 4390740943

CUP B37D08000030006

Il sottoscritto, nato a il in qualità di legale rappresentante della ditta con sede in....., via, (P. IV A.),

D I C H I A R A

che intende affidare in subappalto i seguenti lavori o parte di opere nella misura massima di:

.....
.....
.....
.....

Lì, (luogo e data) In fede

SOTTOSCRIZIONE DELL'IMPRESA/E (*)

(nome e cognome del titolare/i o del legale/i rappresentante/i):

.....
.....
.....
.....
.....

Istruzioni per la compilazione:

(*) La dichiarazione deve essere sottoscritta con firma leggibile, a pena di esclusione:

- dal legale rappresentante o dal titolare, in caso d'impresa singola;
- dal rappresentante dell'impresa mandataria in caso di associazioni temporanee, consorzi stabili o consorzi di cui all'art 34, comma 1, lett. b) ed e) D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., già costituiti al momento della presentazione della domanda di partecipazione;
- dai legali rappresentanti di tutte le imprese e degli altri soggetti che si impegnano a costituirsi in associazione o consorzio successivamente all'aggiudicazione.

In alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, pena esclusione, copia fotostatica del documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità.

Nel caso in cui la domanda sia sottoscritta dal procuratore del legale rappresentante, ad essa va allegata, a pena di esclusione, la relativa procura.

MODELLO C
(in carta semplice)**DICHIARAZIONE**

ai sensi dell'art. 19 del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania" e della legge 136/10 "Piano straordinario contro le mafie":

VALUTAZIONE DI IMPATTO CRIMINALE

Oggetto dell'appalto:

POR FESR 2007/2013 ASSE IV – OBIETTIVO SPECIFICO 4E -OBIETTIVO OPERATIVO. 4.8b “La Regione in Porto”– PORTO DI ISCHIA - Lavori di ripavimentazione banchine porto commerciale

CIG 4390740943

CUP B37D08000030006

Il sottoscritto, nato a il in qualità di legale rappresentante della ditta con sede in....., via, (P. IV A.), iscritta al nr. del registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio di,

SI IMPEGNA

secondo quanto previsto all'art. 19 del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania", che qui si intende integralmente trascritto, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara in oggetto specificata, in caso di aggiudicazione del relativo appalto, a comprendere nel contratto d'appalto, rispettare e far rispettare le seguenti clausole:

–obbligo del soggetto aggiudicatario di segnalare ogni fatto tendente ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, come elemento essenziale del contratto, ai sensi dell'art. 51, comma 4, della l.r. n. 3/07.

Ciò al fine di tutelare l'integrità e la legalità in fase di realizzazione dei lavori, ed evitare l'instaurazione e la prosecuzione di rapporti contrattuali con soggetti affidatari che possano soggiacere a infiltrazioni e pressioni illecite di soggetti estranei al rapporto di appalto o di concessione, nonché al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario nella denuncia di fatti tendenti ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, consistenti in particolare in atti intimidatori o estorsivi perpetrati ai loro danni o ai danni dei soggetti subappaltatori;

Al proposito, qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice, anche mediante gli uffici del responsabile del procedimento e della direzione dei lavori, ravvisi, sulla base di concreti elementi di fatto, la presenza di pressioni illecite e plurime ad opera di soggetti estranei al rapporto di appalto, tendenti a condizionare o alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, rappresenta la situazione, senza indugio e riservatamente, al Prefetto competente per territorio, affinché si effettuino le opportune indagini, tese a verificare la presenza di infiltrazioni o pressioni nei confronti dell'affidatario o di alcuno dei subappaltatori.

In caso di atto interdittivo ad opera del Prefetto, avente ad oggetto l'appalto in corso di esecuzione, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante i provvedimenti consequenziali di competenza e, se del caso, avvia la procedura di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 136 e ss. del Codice ovvero di revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 118 del Codice.

- Ai sensi dell'art. 3 comma 8 e 9, della legge 136/2010 e successive modifiche, tutti gli incassi e i pagamenti dovranno essere effettuati unicamente su conti correnti bancari e postali dedicati "anche non in via esclusiva", accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa. I pagamenti riferibili alla realizzazione dell'appalto dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria.

Sullo strumento di pagamento adottato va inoltre riportato, in relazione a ciascuna transazione il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori,

servizi e fornitura su richiesta della stazione appaltante e il codice unico di progetto (CUP).

In particolare, per quanto riguarda i rapporti di lavoro, la suddetta legge prevede che :

- **I pagamenti destinati ai dipendenti, ai consulenti, ai fornitori di beni e servizi e quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario e postale purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni, per l'intero importo dovuto (detto sistema va utilizzato anche se il pagamento non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'appalto);**

- **I pagamenti a favore degli enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli a favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti i tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale (fermo restando l'obbligo di documentare la spesa e purché siano strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria). Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, relative ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti;**

- **Qualora per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture fosse necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni .**

-

DICHIARA

di essere informato che la mancata osservanza degli obblighi derivanti dalla suddetta dichiarazione comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

li.

IN FEDE

(*) Il modello deve essere compilato e sottoscritto con firma leggibile e per esteso:

- **nel caso di impresa individuale: dall'Imprenditore;**
- **nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante;**
- **nel caso di raggruppamento temporaneo d'impresе o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle persone che si trovano nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa.**
- **Qualora nell'Impresa sia presente la figura dell'Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209 del C.C.) o del Procuratore speciale: l'offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi.**

Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L. 445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara).